



COMMISSIONE
EUROPEA

Strasburgo, 13.12.2022
COM(2022) 729 final

2022/0424 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) al fine di migliorare e agevolare i controlli alle frontiere esterne, che modifica il regolamento (UE) 2019/817 e il regolamento (UE) 2018/1726 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio

{SEC(2022) 444 final} - {SWD(2022) 421 final} - {SWD(2022) 422 final} -
{SWD(2022) 423 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Negli ultimi decenni sono stati registrati un aumento nel numero di persone che viaggiano per via aerea come pure innovazioni volte ad aumentare l'efficienza che portano a velivoli di maggiori dimensioni e alla necessità di flussi dei passeggeri più efficienti negli aeroporti. Nel 2019, l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO) ha rilevato che a livello mondiale 4,5 miliardi di passeggeri hanno usufruito dei trasporti aerei su servizi di linea¹, con oltre mezzo miliardo di passeggeri che entrano nell'UE o ne escono ogni anno², mettendo a dura prova le frontiere aeree esterne.

Il trattamento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API), previsto dalla direttiva API vigente³ come pure dalla presente proposta, costituisce uno strumento per la gestione delle frontiere che contribuisce all'efficacia e all'efficienza delle verifiche di frontiera, agevolando e accelerando l'autorizzazione dei viaggiatori, nonché uno strumento di contrasto dell'immigrazione illegale. I dati API sono una serie di informazioni relative all'identità dei passeggeri contenute nei documenti di viaggio di questi ultimi unite alle informazioni di volo raccolte in fase di check-in e trasferite alle autorità di frontiera del paese di destinazione. Poiché tali autorità ricevono i dati API prima dell'arrivo del volo, possono esaminare in anticipo, conformemente alla legislazione applicabile, i viaggiatori sulla base di profili di rischio, elenchi di controllo e banche dati accelerando così le verifiche di frontiera per i viaggiatori in buona fede, e dedicare maggiori risorse e tempo all'individuazione dei viaggiatori che all'arrivo devono essere sottoposti a ulteriori indagini.

La creazione di sistemi per la raccolta e il trasferimento dei dati API è prevista a livello internazionale fin dal 2017 dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale (convenzione di Chicago⁴). Nell'UE, è disciplinata dalla direttiva API. Tale direttiva prevede l'obbligo per i vettori aerei di trasferire i dati API, su richiesta, alle autorità di frontiera del paese di destinazione prima del decollo del volo. Non prevede tuttavia l'obbligo per gli Stati membri di richiedere i dati API raccolti dai vettori aerei, il che crea lacune e incoerenze nel modo in cui i dati sono raccolti e utilizzati, poiché alcuni Stati membri raccolgono i dati API in modo sistematico e altri no⁵. In media, considerando tutti gli Stati membri in modo aggregato, si calcola che i dati API siano raccolti per il 65 % dei voli in arrivo⁶. La situazione che ne deriva permette a chi lo desidera di evitare facilmente le verifiche e le rotte in cui i dati

¹ ICAO, "The World of Air Transport in 2019", <https://www.icao.int/annual-report-2019/Pages/the-world-of-air-transport-in-2019.aspx>.

² Fonte: Eurostat (codice dati online: avia_paoc). Tali dati riguardano il trasporto di passeggeri in tutti gli attuali Stati membri dell'UE (27 Stati membri).

³ Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

⁴ La convenzione di Chicago o convenzione sull'aviazione civile internazionale, adottata nel 1944, ha istituito l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO). Tutti gli Stati membri sono parti della convenzione di Chicago. Convenzione dell'ICAO sull'aviazione civile internazionale.

⁵ Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea dal titolo "Valutazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate" (direttiva API), Bruxelles, 8.9.2020 (SWD(2020) 174 final).

⁶ Cfr. valutazione d'impatto.

API sono raccolti in modo coerente e di viaggiare invece su rotte in cui i dati API sono utilizzati meno frequentemente o non lo sono affatto.

La recente valutazione della direttiva API ha dimostrato che, anche quando gli Stati membri richiedono i dati API, le loro autorità nazionali non li utilizzano sempre in modo coerente. I dati API consentono sicuramente alle guardie di frontiera di effettuare verifiche preliminari sull'identità dei passeggeri e sulla validità del documento di viaggio utilizzando le banche dati previste dal codice frontiere Schengen⁷. Tuttavia, non tutti gli Stati membri utilizzano i dati API per effettuare verifiche preliminari consultando le banche dati previste dal codice frontiere Schengen⁸. In particolare l'Irlanda, che non partecipa al codice frontiere Schengen, applica una normativa nazionale analoga. Tale situazione non cambierà a seguito della proposta di regolamento.

La direttiva API si limita a stabilire criteri limitati per la raccolta, la trasmissione e il trattamento dei dati API in relazione ai voli per quanto concerne la raccolta dei dati, gli elementi dei dati da raccogliere o i mezzi per rilevare i dati (che non prendono in considerazione gli sviluppi nelle linee guida e norme internazionali riguardanti la raccolta dei dati API⁹). Ciò porta a pratiche estremamente divergenti, che oltre a ostacolare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche di frontiera rappresentano un onere aggiuntivo per i vettori aerei, che devono osservare una diversa serie di prescrizioni a seconda delle rotte lungo le quali trasportano i passeggeri e degli Stati membri che richiedono i dati API. L'allineamento della raccolta e della trasmissione dei dati API con tali norme internazionali sui dati API garantirebbe l'osservanza delle prescrizioni sui dati API da parte del settore aereo. Per un utilizzo efficace dei dati API sono necessari dati precisi, completi e aggiornati. Se i dati di identità non sono affidabili e verificati, come talvolta avviene attualmente, i controlli incrociati nelle banche dati non porteranno a risultati operativi affidabili. Poiché i check-in online sono diventati una pratica comune negli ultimi 20 anni, i dati API dei documenti di viaggio sono sempre più trascritti manualmente oppure "oggetto di autodichiarazione" da parte dei passeggeri. Dati API incompleti, errati oppure obsoleti trasferiti alle autorità nazionali possono portare a lacune nei tipi di verifiche che le autorità di frontiera possono effettuare e, in ultima analisi, avere ripercussioni sui viaggiatori, che possono essere oggetto di verifiche errate e superflue. La necessità di garantire che i dati API raccolti siano di qualità adeguata è strettamente connessa ai mezzi utilizzati dalle compagnie aeree per garantire che i dati API pertinenti raccolti corrispondano alle informazioni riportate sui documenti di viaggio. L'attuale quadro sui dati API non definisce i mezzi per la raccolta di tali dati dei viaggiatori. Rispetto alla trascrizione manuale delle informazioni, la raccolta automatica dei dati comporterebbe meno problemi sotto il profilo della qualità e un utilizzo più efficiente ed efficace dei dati API, contribuendo altresì a ridurre il tempo necessario alle autorità di frontiera competenti per interagire con i vettori.

⁷ L'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del codice frontiere Schengen (regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone – codice frontiere Schengen) cita il SIS, la banca dati dell'Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e le banche dati nazionali contenenti informazioni sui documenti di viaggio rubati, altrimenti sottratti, smarriti e invalidati.

⁸ Cfr. Commissione europea, Direzione generale della Migrazione e degli affari interni, "Studio sulle informazioni anticipate sui passeggeri (API) – Valutazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate", Ufficio delle pubblicazioni, 2020, <https://data.europa.eu/doi/10.2837/882434>, pag. 149.

⁹ "Guidelines on Advanced Passenger Information (API)", 2014, delle organizzazioni WCO/IATA/ICAO. Cfr. allegato 5 della valutazione d'impatto.

La revisione del quadro giuridico attuale sulla raccolta e sul trasferimento dei dati API offre pertanto l'opportunità di rafforzare la gestione delle frontiere esterne e il contrasto dell'immigrazione illegale. Contribuisce difatti a garantire che ogni persona che viaggia in aereo verso l'Unione da un paese terzo o da uno Stato membro che non partecipa al regolamento proposto (più precisamente, verso gli Stati membri aderenti allo spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne – "spazio Schengen" – e l'Irlanda), compresi i cittadini di paesi terzi, gli apolidi e i cittadini dell'UE, possa essere oggetto di verifiche preliminari con i dati API prima dell'arrivo, e che gli Stati membri applichino criteri uniformi per quanto concerne la raccolta di tali dati e il loro trasferimento per finalità di controllo delle frontiere esterne e di contrasto dell'immigrazione illegale. Agevolando i flussi di passeggeri negli aeroporti e accelerando le verifiche di frontiera, la presente proposta contribuisce a garantire che possano essere effettuati controlli sistematici in modo efficiente per ogni passeggero dei trasporti aerei, conformemente alla legislazione applicabile¹⁰.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta risponde alla necessità di norme comuni sulla raccolta e sul trasferimento dei dati API per finalità di gestione delle frontiere e contrasto dell'immigrazione illegale, che è collegata all'esistenza dello spazio Schengen e alla definizione di norme comuni che disciplinano la circolazione delle persone attraverso le frontiere esterne. La proposta è in linea con gli obblighi di cui al codice frontiere Schengen riguardanti le verifiche sulle persone alle frontiere esterne. Si colloca inoltre nel più ampio contesto dei sistemi di informazione dell'UE su larga scala che si è sviluppato in modo considerevole dopo l'adozione della direttiva API nel 2004. Gli orientamenti strategici adottati dal Consiglio europeo nel giugno 2014 prevedono inoltre ampliamenti delle procedure seguite dalle guardie di frontiera alle frontiere esterne per aumentare l'efficacia delle verifiche prima del posto di controllo frontaliero e limitare le conseguenze negative alle frontiere. Vi rientrano ad esempio: il sistema d'informazione Schengen (SIS), il sistema di informazione visti (VIS) e il sistema Eurodac¹¹. Sono inoltre attualmente in fase di sviluppo tre nuovi sistemi, ossia: il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e il sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN)¹². Tutti questi sistemi attuali e futuri sono collegati attraverso il quadro per l'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE¹³ per la sicurezza, le frontiere e la

¹⁰ Per quanto riguarda lo spazio Schengen, cfr. la comunicazione della Commissione europea intitolata "Relazione sullo stato di Schengen 2022", del 24.5.2022 (COM(2022) 301 final/2), <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0301>.

¹¹ Il sistema d'informazione Schengen (SIS) (regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006) aiuta le autorità competenti dell'UE a tutelare la sicurezza interna in assenza di controlli alle frontiere interne, mentre il VIS consente agli Stati Schengen di scambiarsi dati sui visti. Il sistema Eurodac istituisce una banca dati dell'UE per le impronte digitali dei richiedenti asilo che consente agli Stati membri di confrontare le impronte digitali dei richiedenti asilo per verificare se abbiano precedentemente chiesto asilo o siano entrati nell'UE in modo irregolare attraverso un altro Stato membro.

¹² L'EES e l'ETIAS rafforzeranno i controlli di sicurezza sui viaggiatori in possesso di un visto per soggiorno di breve periodo e su quelli non soggetti all'obbligo di visto diretti nello spazio Schengen, consentendo accertamenti anticipati in materia di sicurezza e migrazione irregolare. Il sistema ECRIS-TCN affronterà la lacuna individuata nello scambio di informazioni tra Stati membri in merito ai cittadini di paesi terzi condannati.

¹³ Regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio.

gestione della migrazione, adottato nel 2019 e oggi in fase di attuazione. Le revisioni riportate nella presente proposta tengono conto del quadro per l'interoperabilità.

In particolare, il router proposto evita la duplicazione delle componenti tecniche attraverso la condivisione delle componenti del portale per i vettori dell'ETIAS. Tale portale offre ai vettori i mezzi tecnici per verificare lo status ETIAS dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto che si recano negli Stati membri. La proposta di regolamento garantisce che i vari trattamenti dei dati siano diversificati e tenuti rigorosamente distinti come pure che i diritti di accesso previsti dai vari strumenti dell'UE siano rispettati. La proposta di regolamento mette inoltre in collegamento l'attività dell'attuale gruppo consultivo EES-ETIAS di eu-LISA con la futura attività sui dati API, sviluppando l'efficienza e le economie di scala in quanto evita la duplicazione dei gruppi di lavoro.

Come sopra illustrato, le verifiche di frontiera che le norme previste dal regolamento proposto intendono agevolare e rafforzare devono essere svolte a norma del codice frontiere Schengen, ove applicabile, o a norma del diritto nazionale.

Si applicheranno inoltre gli atti del diritto dell'UE solitamente applicabili in conformità con le condizioni da essi previste. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si tratta segnatamente del regolamento generale sulla protezione dei dati¹⁴ e del regolamento sulla protezione dei dati nell'ambito delle istituzioni europee¹⁵. Tali atti non sono alterati dalla presente proposta.

L'applicabilità degli atti citati del diritto dell'UE al trattamento dei dati API ricevuti a norma del presente regolamento comporta il fatto che gli Stati membri attuano il diritto dell'UE ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta; pertanto si applicano anche le norme della Carta. In particolare, le norme di tali atti del diritto dell'UE devono essere interpretate alla luce della Carta.

Le linee guida dell'ICAO¹⁶ sui documenti di viaggio a lettura ottica sono recepite nel regolamento (UE) 2019/1157 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e nel regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti. Tali regolamenti permettono di estrarre dati completi e di qualità elevata dai documenti di viaggio in maniera automatizzata.

Il regolamento proposto continuerebbe a fare parte dell'*acquis* di Schengen. I dati API continueranno a essere ricevuti e ulteriormente trattati dalle autorità di frontiera competenti degli Stati membri, unicamente per le finalità di gestione delle frontiere e di contrasto dell'immigrazione illegale per le quali i dati API sono stati raccolti a norma della proposta di regolamento.

¹⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

¹⁵ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

¹⁶ ICAO, documento 9303, "Machine Readable Travel Documents", ottava edizione, 2021, disponibile all'indirizzo: https://www.icao.int/publications/documents/9303_p1_cons_en.pdf.

La presente proposta è strettamente connessa alla proposta di regolamento sulla raccolta e sul trasferimento dei dati API per fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, nella misura in cui le due proposte contengono disposizioni simili sull'elenco degli elementi dei dati API, sulla raccolta dei dati API mediante mezzi automatizzati e sul trasferimento dei dati al router.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Per la presente proposta di regolamento sulla raccolta e sul trasferimento di dati API per fini di gestione delle frontiere e per il contrasto dell'immigrazione illegale, alla luce dell'obiettivo e delle misure previste, la base giuridica idonea è costituita dall'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In virtù dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE, l'Unione ha la facoltà di adottare misure riguardanti le verifiche alle quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne e, in virtù della lettera d), ha la facoltà di adottare qualsiasi misura necessaria per la progressiva creazione di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. In virtù dell'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), TFUE, l'Unione ha la facoltà di adottare misure riguardanti l'immigrazione illegale.

A tale proposito, è garantita la coerenza con la direttiva API vigente, che si basa sulle medesime disposizioni.

• Sussidiarietà

Il TFUE conferisce esplicitamente all'Unione il potere di sviluppare una politica comune sulle verifiche alle quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne, obiettivo che è chiaramente da perseguire a livello dell'UE. Si tratta al contempo di un'area di competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri.

La necessità di norme comuni sulla raccolta e sul trasferimento dei dati API per la gestione delle frontiere e il contrasto dell'immigrazione illegale è collegata, in particolare e fatta salva la posizione specifica dell'Irlanda, alla creazione dello spazio Schengen e all'istituzione di norme comuni che disciplinano la circolazione delle persone attraverso le frontiere esterne, in particolare con il codice frontiere Schengen¹⁷. In tale contesto, le decisioni di uno Stato membro influiscono su altri Stati membri, per cui è necessario disporre di pratiche operative e norme chiare e comuni in tale settore. Affinché le verifiche alle frontiere esterne siano efficienti ed efficaci, è necessario un approccio coerente in tutto lo spazio Schengen, ivi compresa la possibilità di verifiche preliminari dei viaggiatori con i dati API.

La necessità di un'azione dell'UE sui dati API in questo momento deriva altresì dai recenti sviluppi legislativi sulla gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen, segnatamente:

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

- il regolamento sull'interoperabilità del 2019¹⁸ consentirà verifiche sistematiche delle persone che attraversano le frontiere esterne basate su tutte le informazioni pertinenti e disponibili nei sistemi di informazione centralizzati dell'UE per la gestione della migrazione, delle frontiere e della sicurezza. La creazione di un meccanismo di trasmissione centralizzato per i dati API a livello dell'UE costituisce il proseguimento logico di tale prospettiva. In base a quanto riportato nel regolamento sull'interoperabilità, la trasmissione centralizzata dei dati API potrebbe portare in futuro all'utilizzo di tali dati per l'interrogazione di varie banche dati (SIS, dati Europol) attraverso il portale di ricerca europeo.
- Alle frontiere esterne, l'utilizzo dei dati API integrerebbe efficacemente la prossima attuazione del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi/uscite (EES). L'utilizzo dei dati API rimarrebbe necessario ai fini della gestione delle frontiere esterne in quanto consente alle guardie di frontiera di sapere in anticipo se un viaggiatore si è realmente imbarcato su un aereo e sta per entrare nello spazio Schengen, agevolando pertanto la verifica di frontiera che avrà luogo all'arrivo del viaggiatore alle frontiere esterne.

- **Proporzionalità**

Secondo il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 4, TUE, la natura e l'intensità di una misura devono corrispondere a quelle del problema individuato. Tutti i problemi affrontati con la presente iniziativa legislativa richiedono in un modo o nell'altro un intervento legislativo a livello dell'UE che consenta agli Stati membri di affrontarli efficacemente senza andare oltre ciò che è necessario.

La presente proposta rafforzerà il quadro giuridico per la raccolta e il trasferimento dei dati API ai fini della gestione delle frontiere esterne e del contrasto dell'immigrazione illegale. Rafforzerà l'uso dei dati API quale strumento per migliorare le verifiche preliminari dei viaggiatori alle frontiere esterne, favorendo pertanto non solo l'efficacia e l'efficienza delle verifiche stesse ma anche l'obiettivo di contrastare l'immigrazione illegale, specialmente in relazione ai viaggi aerei transfrontalieri e alle responsabilità dei vettori aerei in merito. In linea con le norme internazionali e le pratiche raccomandate, la presente proposta richiederà ai vettori aerei di raccogliere e trasferire i dati API per tutti i voli nell'Unione, secondo quanto definito nella proposta. Gli obblighi di cui alla presente proposta sono limitati a quanto necessario per conseguire tale obiettivo. Più precisamente, la presente proposta stabilisce norme chiare riguardanti, tra l'altro, la definizione di dati API, i voli per i quali i vettori aerei dovrebbero raccogliere i dati API e il trasferimento di tali dati. La presente proposta stabilirà, attraverso un regolamento, un approccio coerente per l'utilizzo dei dati API per la gestione delle frontiere esterne e il contrasto dell'immigrazione illegale. La standardizzazione degli obblighi relativi ai dati API in tutti gli Stati membri favorirà una maggiore prevedibilità e certezza del diritto e, pertanto, una maggiore conformità da parte dei vettori aerei.

La proporzionalità è inoltre garantita attraverso vari elementi della proposta di regolamento, quali la limitazione ai voli in arrivo, il fatto che la prescrizione di utilizzare mezzi automatizzati riguardi solo determinati dati API nonché le misure di salvaguardia riguardanti la finalità e la modalità di trattamento dei dati API.

¹⁸ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti.

La proposta di regolamento prevede la creazione di un router che funga da punto di collegamento unico tra gli Stati membri e i vettori aerei, in linea con le raccomandazioni internazionali, e definisce un approccio europeo per la raccolta e la trasmissione dei dati API. La trasmissione dei dati API attraverso il router ridurrà i costi per il settore aereo e garantirà che le guardie di frontiera dispongano di un accesso rapido e continuo ai dati API di cui necessitano per operare nel contesto di verifiche di frontiera avanzate. Quanto agli Stati membri, tale approccio ridurrà drasticamente il numero di collegamenti da stabilire e mantenere. Di conseguenza, ciò renderà più semplice per i vettori aerei mantenere i collegamenti con le autorità di frontiera competenti e introdurrà economie di scala. Un'agenzia dell'UE, vale a dire eu-LISA, sarà responsabile per la progettazione, lo sviluppo, l'hosting e la gestione tecnica del router. Il trasferimento dei dati API attraverso il router favorirà il monitoraggio dei voli e ridurrà pertanto la probabilità che un vettore non assolva all'obbligo di comunicare i dati API secondo quanto prescritto nella presente proposta.

- **Scelta dell'atto giuridico**

È proposto un regolamento. Come illustrato nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta e alla luce della necessità che le misure proposte siano direttamente applicabili e applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, il regolamento costituisce l'atto giuridico opportuno.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post della legislazione vigente**

La valutazione della direttiva API¹⁹ ha mostrato che la motivazione per la raccolta dei dati API e il loro trasferimento alle autorità di frontiera competenti è ancora valida 15 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva. Gli obiettivi attuali della direttiva, segnatamente il miglioramento della gestione del controllo di frontiera, che a sua volta può contribuire a contrastare la migrazione irregolare, restano estremamente pertinenti per le esigenze dei portatori di interessi e la società in generale. Inoltre, la raccolta e il trasferimento dei dati API sono stati reputati pertinenti al fine di agevolare i viaggi legittimi.

Nella valutazione è emerso che la mancanza di armonizzazione nell'attuazione della direttiva costituisce un ostacolo per la sua efficacia e coerenza. A causa delle prescrizioni minime imposte dalla direttiva, l'attuazione dei sistemi API come pure l'utilizzo concreto dei dati API sono caratterizzati da un quadro frammentato. Inoltre, la discrezione lasciata agli Stati membri per quanto riguarda l'utilizzo dei dati API per finalità di contrasto²⁰, senza prevedere una definizione chiara di tali finalità né stabilire un quadro di riferimento, ha portato a un'attuazione disorganica a livello nazionale. La valutazione ha altresì rilevato discrepanze con altri strumenti dell'UE che sono fonte di sfide di natura operativa a livello pratico e di incertezza per le parti coinvolte, segnatamente gli interessati. Le prescrizioni in materia di protezione dei dati personali previste dalla direttiva API non sono pienamente in linea con gli sviluppi più recenti nel settore. La direttiva API non è peraltro pienamente coerente con il quadro normativo internazionale sulle informazioni sui passeggeri, segnatamente per quanto concerne i campi dei dati e le norme in materia di trasmissione.

¹⁹ Documento di lavoro dei servizi della Commissione europea dal titolo "Valutazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate" (direttiva API), Bruxelles, 8.9.2020 (SWD(2020) 174 final).

²⁰ Cfr. articolo 6, ultimo paragrafo, della direttiva API.

La valutazione ha evidenziato varie lacune riguardanti la direttiva API, vale a dire la mancanza di: i) standardizzazione e armonizzazione, ii) determinate misure di salvaguardia per la protezione dei dati e iii) un chiaro allineamento con gli sviluppi giuridici e la politica più recenti a livello dell'UE. Tali elementi incidono sull'impatto della direttiva, creano oneri per i portatori di interessi e generano un certo livello di incertezza giuridica, sia per i vettori aerei che raccolgono e trasferiscono i dati API che per le autorità di frontiera competenti che li ricevono e successivamente li trattano nonché, in ultima analisi, per i passeggeri.

I risultati della valutazione hanno sostenuto la preparazione della valutazione d'impatto e della presente proposta.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

L'elaborazione della presente proposta ha comportato un'ampia serie di consultazioni dei portatori di interessi, ivi compresi le autorità degli Stati membri (autorità di frontiera competenti, unità d'informazione sui passeggeri), i rappresentanti del settore dei trasporti e i singoli vettori aerei. Le agenzie dell'UE, quali l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), hanno anch'esse fornito contributi alla luce del loro mandato e delle loro competenze. La presente iniziativa integra inoltre i pareri e le osservazioni ricevuti durante la consultazione pubblica svolta alla fine del 2019 nel quadro della valutazione della direttiva API²¹.

Le attività di consultazione nel contesto della preparazione della valutazione d'impatto su cui si basa la presente proposta hanno consentito di raccogliere le osservazioni dei portatori di interessi con vari metodi. Sono stati svolti, in particolare, una valutazione d'impatto iniziale, uno studio di sostegno esterno e una serie di seminari tecnici.

La valutazione d'impatto iniziale è stata pubblicata per raccogliere osservazioni dal 5 giugno 2020 al 14 agosto 2020; sono stati ricevuti sette contributi che hanno fornito osservazioni riguardanti la portata dell'ambito di applicazione della futura direttiva API, la qualità dei dati, le sanzioni, il rapporto tra i dati API e i dati dei codici di prenotazione (PNR) nonché la protezione dei dati personali²².

Lo studio di sostegno esterno è stato svolto sulla base di ricerche documentali, interviste e sondaggi con esperti in materia che hanno esaminato varie misure possibili per trattare i dati API secondo norme chiare che agevolino i viaggi legittimi e siano compatibili con l'interoperabilità dei sistemi di informazione dell'UE, gli obblighi in materia di protezione dei dati personali dell'UE, altri strumenti dell'UE vigenti e norme internazionali.

I servizi della Commissione hanno organizzato una serie di seminari tecnici con esperti degli Stati membri e dei paesi associati Schengen, per uno scambio di opinioni sulle possibili opzioni previste onde rafforzare il futuro quadro API ai fini della gestione delle frontiere e del contrasto dell'immigrazione illegale nonché della lotta contro la criminalità e il terrorismo.

La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta riporta una descrizione più dettagliata della consultazione dei portatori di interesse (allegato 2).

²¹ Valutazione della direttiva API (SWD(2020) 174).

²² <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12434-Controlli-alle-frontiere-e-attivita-di-contrasto-norme-rivedute-sulle-informazioni-anticipate-sui-passeggeri-del-trasporto-aereo-API-it>.

- **Valutazione d'impatto**

Conformemente alle linee guida per legiferare meglio, la Commissione ha svolto una valutazione di impatto, illustrata nel documento di lavoro dei servizi che accompagna la presente proposta²³. Il comitato per il controllo normativo ha riesaminato il progetto di valutazione d'impatto nella riunione del 28 settembre 2022 e ha espresso un parere positivo il 30 settembre 2022.

Alla luce dei problemi individuati in relazione alla raccolta e al trasferimento dei dati API, la valutazione d'impatto ha esaminato le opzioni strategiche sulla portata della raccolta dei dati API per le finalità citate, unitamente alle opzioni sui mezzi atti a migliorare la qualità dei dati API. Per quanto riguarda la raccolta dei dati API per la gestione delle frontiere esterne e il contrasto dell'immigrazione illegale, la valutazione d'impatto ha considerato, da un lato, la raccolta dei dati API di tutti i voli extra Schengen in arrivo e, dall'altro lato, la raccolta dei dati API di tutti i voli extra Schengen in arrivo e in partenza. Inoltre, la valutazione d'impatto ha tenuto conto delle possibilità di miglioramento della qualità dei dati API: raccogliere i dati API con mezzi sia automatizzati che manuali, oppure soltanto con mezzi automatizzati.

Poiché tutta la serie di dati API è generata non appena i passeggeri sono a bordo di un aereo, le guardie di frontiera riceverebbero i dati API solo dopo le verifiche all'uscita fisica dei viaggiatori e l'esame dei loro passaporti, quindi troppo tardi per servirsene; l'opzione di raccogliere i dati API di tutti i voli in arrivo e in partenza pertinenti non è stata pertanto considerata parte dell'opzione prescelta.

In base ai risultati della relazione sulla valutazione d'impatto, l'opzione prescelta relativamente a uno strumento API per tali fini prevede la raccolta dei dati API di tutti i voli in arrivo pertinenti, con la raccolta da parte dei vettori aerei di determinati dati API solo mediante mezzi automatizzati. Una combinazione di queste opzioni migliorerebbe la capacità degli Stati membri di utilizzare i dati API per effettuare in modo efficace ed efficiente le verifiche preliminari sui viaggiatori aerei prima del loro arrivo alle frontiere esterne. La standardizzazione delle prescrizioni in materia di raccolta e trasferimento dei dati API aumenterebbe la conformità del settore delle compagnie aeree in quanto gli obblighi sarebbero identici in tutti gli Stati membri. La disponibilità di dati API più affidabili e verificati, compresi quelli raccolti con mezzi automatizzati, consentirebbe di individuare i viaggiatori ad alto rischio e accelererebbe le verifiche alle frontiere esterne e l'autorizzazione dei passeggeri al loro arrivo. La proposta è in linea con l'obiettivo di neutralità climatica di cui alla normativa europea sul clima²⁴ nonché con gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2040.

La valutazione d'impatto ha altresì preso in considerazione (e scartato) opzioni quali la raccolta dei dati API da parte di operatori di altri mezzi di trasporto, ad esempio i trasporti marittimi, ferroviari e mediante autobus. La valutazione d'impatto ha indicato che vigono già norme internazionali ed europee che impongono agli operatori dei trasporti marittimi di trasferire in anticipo le informazioni sui passeggeri alle autorità di frontiera degli Stati membri sulle rotte di arrivo e di partenza. Un ulteriore obbligo europeo che richieda agli operatori dei trasporti marittimi di trasferire i dati API sarebbe pertanto ridondante. Nel settore dei trasporti terrestri, quali treni o autobus, la raccolta dei dati dei passeggeri è più complessa che nel settore aereo (per l'assenza di procedure di check-in e la mancanza di un rilascio sistematico

²³ SWD(2022) 422 final del 13.12.2022.

²⁴ Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica ("normativa europea sul clima").

di biglietti nominativi) e imporrebbe ingenti investimenti nell'infrastruttura fisica degli operatori, con ripercussioni sostanziali sul loro modello economico e sui passeggeri. La scelta di non disciplinare tali aspetti nella presente proposta di regolamento non pregiudica le pratiche di alcuni Stati membri che richiedono i dati sui passeggeri sui collegamenti ferroviari sulla base della normativa nazionale, purché rispettino il diritto dell'UE.

- **Diritti fondamentali e protezione dei dati personali**

La presente iniziativa prevede il trattamento di dati personali dei viaggiatori e limita pertanto l'esercizio del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali quale garantito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE ("Carta") e dall'articolo 16 TFUE. Come sottolineato dalla Corte di giustizia dell'UE²⁵, il diritto alla protezione dei dati personali non costituisce una prerogativa assoluta ma ogni eventuale limitazione va considerata alla luce della sua funzione sociale e deve rispettare i criteri di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta²⁶. La protezione dei dati personali è altresì strettamente connessa al rispetto del diritto alla vita privata, quale parte del diritto alla vita privata e alla vita familiare sancito dall'articolo 7 della Carta.

L'obbligo per i vettori aerei di raccogliere i dati API di tutti i viaggiatori che attraversano le frontiere esterne e, in seguito, di trasferire tali dati API, attraverso il router, alle autorità di frontiera competenti corrisponde all'obiettivo di contribuire a far sì che le verifiche preliminari alle frontiere esterne siano svolte in modo efficace ed efficiente su tutti i viaggiatori che entrano negli Stati membri, e pertanto anche all'obiettivo del contrasto dell'immigrazione illegale. Le autorità di frontiera competenti non prenderanno alcuna decisione unicamente in base ai dati API, ma la presente proposta consentirà loro di organizzare le loro attività in anticipo e agevolerà l'ingresso dei passeggeri in buona fede nonché l'individuazione di altri passeggeri. L'ingerenza nei diritti fondamentali citati è limitata a quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi di cui sopra: in particolare, la raccolta dei dati di identità si limita alle informazioni contenute nel documento di viaggio dei viaggiatori e la portata del trattamento è limitata al minimo necessario, anche per quanto riguarda il periodo di tempo durante il quale sono conservati i dati personali.

L'utilizzo obbligatorio di mezzi automatizzati da parte dei vettori aerei per la raccolta dei dati API dei viaggiatori può comportare rischi aggiuntivi dal punto di vista della protezione dei dati personali. Tali rischi sono stati tuttavia limitati e attenuati. In primo luogo, l'obbligo si applica solo in relazione a determinati dati API, laddove i mezzi automatizzati devono essere utilizzati in modo responsabile per quanto concerne i dati leggibili da dispositivi automatici contenuti nei documenti dei viaggiatori. In secondo luogo, la proposta di regolamento stabilisce obblighi riguardanti i mezzi automatizzati da utilizzare, che devono essere ulteriormente specificati in un atto delegato. Infine sono previste varie misure di salvaguardia, ad esempio in materia di registrazione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e un controllo efficace.

²⁵ Sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09, *Volker und Markus Schecke ed Eifert* [2010], ECR I-0000.

²⁶ Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, possono essere apportate limitazioni all'esercizio del diritto alla protezione dei dati purché esse siano previste dalla legge, rispettino il contenuto essenziale del diritto e delle libertà e, in ottemperanza al principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

La presente proposta comprende inoltre specifiche misure di salvaguardia aggiuntive atte a garantire la conformità con la Carta, anche per quanto concerne la sicurezza del trattamento dei dati personali, la cancellazione e la limitazione delle finalità nonché il diritto di informazione dei viaggiatori.

Inoltre, al di là della disposizione che garantisce il rispetto del principio di limitazione delle finalità, sebbene il regolamento proposto non disciplini l'utilizzo che le autorità di frontiera competenti fanno dei dati API che ricevono in virtù dello stesso in quanto è già disciplinato da altre normative (il codice frontiere Schengen, la normativa sulla protezione dei dati personali, la Carta), per maggiore chiarezza si ricorda nei considerando che tale uso non può comportare alcuna discriminazione vietata in virtù dell'articolo 21 della Carta.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente iniziativa legislativa sulla raccolta e sul trasferimento dei dati API per agevolare le verifiche alle frontiere esterne avrebbe un impatto sul bilancio e sul personale necessario delle autorità di frontiera competenti degli Stati membri e di eu-LISA.

Per quanto riguarda eu-LISA, si calcola che siano necessari una dotazione aggiuntiva di circa 45 milioni di EUR (33 milioni nell'ambito del QFP attuale) per la creazione del router e 9 milioni di EUR all'anno a partire dal 2029 per la relativa gestione tecnica nonché circa 27 posti aggiuntivi per garantire che eu-LISA disponga delle risorse necessarie per svolgere i compiti che le sono assegnati nella presente proposta di regolamento e nella proposta di regolamento per la raccolta e il trasferimento dei dati API a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Si calcola che gli Stati membri possano avere diritto al rimborso da parte del fondo dello strumento per la gestione delle frontiere e i visti²⁷ di 27 milioni di EUR (8 milioni di EUR nel contesto dell'attuale quadro finanziario pluriennale) dedicati al potenziamento delle infrastrutture e dei sistemi nazionali necessari per le autorità di gestione delle frontiere nonché, in modo progressivo, di un importo pari fino a 5 milioni di EUR all'anno a partire dal 2028 per la relativa manutenzione. Ogni eventuale diritto a beneficiare di tali contributi dovrà in ultima analisi essere determinato in conformità delle norme che disciplinano i fondi i questione nonché delle norme sui costi previste dalla proposta di regolamento.

Alla luce dello stretto rapporto tra la presente proposta di regolamento e la proposta di regolamento per la raccolta e il trasferimento dei dati API a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, segnatamente per quanto attiene al trasferimento dei dati API al router, la scheda finanziaria legislativa, allegata alla presente proposta di regolamento, è identica per entrambe le proposte.

²⁷ Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione assicurerebbe che siano in atto le disposizioni necessarie per monitorare il funzionamento delle misure proposte e valutarle rispetto ai principali obiettivi strategici. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del regolamento e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione presenterebbe una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dell'attuazione del regolamento e del suo valore aggiunto. La relazione illustrerebbe altresì eventuali impatti diretti o indiretti sui diritti fondamentali pertinenti. Esaminerebbe i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, valutando nel contempo se i principi di base siano ancora validi e studiando le eventuali implicazioni per le opzioni future.

Il carattere vincolante dell'obbligo di raccolta dei dati API e di introduzione del router offrirà una panoramica più chiara sia sulla raccolta che sulla trasmissione dei dati API da parte dei vettori aerei come pure sul successivo utilizzo dei dati API da parte degli Stati membri in conformità con la legislazione nazionale e dell'Unione applicabile. Ciò agevolerà la Commissione europea nelle sue attività di valutazione ed attuazione fornendole statistiche affidabili sul volume di dati trasmessi e sui voli per i quali sarebbero richiesti i dati API.

• Geometria variabile

La presente proposta costituisce uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen in materia di frontiere esterne in quanto riguarda l'attraversamento delle frontiere esterne. È pertanto opportuno tenere in considerazione le conseguenze seguenti in relazione al protocollo (n. 19) sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e al protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE.

La proposta rientra nelle misure dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda partecipa a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen²⁸. La partecipazione dell'Irlanda alla presente proposta riguarda segnatamente le responsabilità dell'Unione relative all'adozione di misure che sviluppano le disposizioni dell'*acquis* di Schengen volte a combattere l'immigrazione illegale cui partecipa l'Irlanda. L'Irlanda partecipa, in particolare, nell'ottica dell'inserimento nell'articolo 1, primo comma, di tale decisione del Consiglio di un riferimento all'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen riguardo alle responsabilità dei vettori aerei in relazione agli stranieri cui è negato l'ingresso e al possesso da parte di questi ultimi dei documenti di viaggio necessari. L'Irlanda partecipa all'intero regolamento proposto.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente proposta, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione una volta adottata. Dato che il regolamento proposto si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca deve decidere, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente proposta, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il regolamento proposto costituirà un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.

²⁸ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

Per quanto riguarda l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein, il regolamento proposto costituirà uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dei loro rispettivi accordi di associazione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il capo 1 comprende le disposizioni generali del presente regolamento, a cominciare dalle norme sull'oggetto e sull'ambito di applicazione. Contiene altresì un elenco di definizioni.

Il capo 2 stabilisce le disposizioni per la raccolta e il trasferimento dei dati API, segnatamente una serie chiara di norme per la raccolta dei dati API da parte dei vettori aerei, le norme riguardanti il trasferimento dei dati API al router, il trattamento dei dati API da parte delle autorità di frontiera competenti nonché la conservazione e la cancellazione dei dati API da parte dei vettori aerei e di tali autorità.

Il capo 3 contiene le disposizioni per la trasmissione dei dati API attraverso il router. Più nello specifico, contiene disposizioni che descrivono le caratteristiche principali del router, le norme sull'utilizzo del router, la procedura per la trasmissione dei dati API dal router alle autorità di frontiera competenti, la cancellazione dei dati API dal router, la conservazione delle registrazioni e le procedure in caso di impossibilità tecnica completa o parziale di utilizzare il router.

Il capo 4 contiene una serie di disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali. In particolare, precisa chi sono i titolari e i responsabili del trattamento dei dati API che costituiscono dati personali a norma del presente regolamento. Illustra inoltre le misure richieste da eu-LISA per garantire la sicurezza del trattamento dei dati, in linea con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1725. Indica le misure imposte ai vettori aerei e alle autorità di frontiera competenti per garantirne la verifica interna della conformità alle disposizioni pertinenti di cui al presente regolamento e alle norme in materia di audit.

Il capo 5 disciplina determinate questioni specifiche riguardanti il router. Contiene prescrizioni sui collegamenti al router dei vettori aerei e delle autorità di frontiera competenti. Stabilisce altresì i compiti di eu-LISA riguardanti la progettazione e lo sviluppo del router, il suo hosting e la sua gestione tecnica nonché altri compiti di assistenza relativi ad esso. Il capo contiene inoltre disposizioni riguardanti i costi sostenuti da eu-LISA e dagli Stati membri nel quadro del presente regolamento, in particolare per quanto concerne i collegamenti degli Stati membri al router e l'integrazione con quest'ultimo. Comprende altresì disposizioni riguardanti la responsabilità per danni causati al router, l'entrata in funzione del router e la possibilità di un utilizzo del router su base volontaria da parte dei vettori aerei a determinate condizioni.

Il capo 6 contiene disposizioni riguardanti la vigilanza, le possibili sanzioni applicabili ai vettori aerei in caso di mancato adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, le norme relative alle segnalazioni statistiche da parte di eu-LISA e la preparazione di un manuale pratico da parte della Commissione.

Il capo 7 disciplina gli effetti su altri atti giuridici dell'UE. Più precisamente, contiene disposizioni riguardanti l'abrogazione della direttiva 2004/82/CE e le necessarie modifiche di altri strumenti vigenti, in particolare i regolamenti (UE) 2018/1726²⁹ e (UE) 2019/817³⁰.

²⁹ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n.1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

Il capo 8 contiene le disposizioni finali del presente regolamento, che riguardano l'adozione di atti delegati e di esecuzione, il monitoraggio e la valutazione del presente regolamento nonché la sua entrata in vigore e applicazione.

³⁰ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) al fine di migliorare e agevolare i controlli alle frontiere esterne, che modifica il regolamento (UE) 2019/817 e il regolamento (UE) 2018/1726 e abroga la direttiva 2004/82/CE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le verifiche sulle persone alle frontiere esterne contribuiscono notevolmente a garantire la sicurezza a lungo termine dell'Unione, degli Stati membri e dei cittadini e rimangono pertanto un'importante misura di salvaguardia, in particolare nello spazio senza controllo alle frontiere interne ("spazio Schengen"). Controlli efficienti ed efficaci alle frontiere esterne effettuati in conformità, in particolare, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio³², ove applicabili, contribuiscono a contrastare l'immigrazione illegale e a prevenire minacce per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri.
- (2) L'uso dei dati dei viaggiatori e delle informazioni di volo trasferiti prima dell'arrivo dei viaggiatori, noti come informazioni anticipate sui passeggeri ("API"), contribuisce ad accelerare l'esecuzione delle verifiche necessarie durante il processo di attraversamento delle frontiere. Ai fini del presente regolamento tale processo riguarda, più specificamente, l'attraversamento delle frontiere tra un paese terzo o uno Stato membro non partecipante al presente regolamento, da un lato, e uno Stato membro partecipante al presente regolamento, dall'altro. Tale uso rafforza le verifiche alle frontiere esterne lasciando tempo sufficiente per permettere lo svolgimento di verifiche dettagliate e approfondite su tutti i viaggiatori, senza avere un effetto negativo sproporzionato sui viaggiatori in buona fede. È quindi opportuno, nell'interesse dell'efficacia e dell'efficienza delle verifiche alle frontiere esterne, stabilire un quadro giuridico adeguato affinché le autorità di frontiera degli Stati

³¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

³² Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

membri competenti presso tali valichi di frontiera esterni abbiano accesso ai dati API prima dell'arrivo dei viaggiatori.

- (3) Il quadro giuridico esistente sui dati API, costituito dalla direttiva 2004/82/CE del Consiglio³³ e dalle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono tale direttiva, si è rivelato importante per migliorare i controlli di frontiera, in particolare grazie all'istituzione di un contesto che permette agli Stati membri di introdurre misure che impongono ai vettori aerei obblighi di trasferimento dei dati API sui passeggeri trasportati nel loro territorio. Permangono tuttavia divergenze a livello nazionale. In particolare, i dati API non sono sistematicamente richiesti ai vettori aerei e questi sono soggetti a requisiti diversi per quanto riguarda il tipo di informazioni da raccogliere e le condizioni alle quali trasferire i dati API alle autorità di frontiera competenti. Oltre a comportare costi e complicazioni inutili per i vettori aerei, tali divergenze compromettono la possibilità di svolgere verifiche preliminari efficaci ed efficienti sulle persone che arrivano alle frontiere esterne.
- (4) È quindi opportuno aggiornare e sostituire il quadro giuridico esistente per garantire che le norme sulla raccolta e sul trasferimento dei dati API al fine di migliorare e facilitare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne e di contrastare l'immigrazione illegale siano chiare, armonizzate ed efficaci.
- (5) Per garantire un approccio il più possibile coerente a livello internazionale e alla luce delle norme sulla raccolta dei dati API applicabili a tale livello, il quadro giuridico aggiornato istituito dal presente regolamento dovrebbe tenere conto delle pratiche concordate a livello internazionale con il settore aeronautico e nel contesto dell'Organizzazione mondiale delle dogane, dell'Associazione internazionale del trasporto aereo e degli orientamenti dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale sulle informazioni anticipate sui passeggeri.
- (6) La raccolta e il trasferimento dei dati API incidono sulla vita privata delle persone fisiche e comportano il trattamento di dati personali. Per rispettare pienamente i diritti fondamentali, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), occorre stabilire limiti e garanzie adeguati. In particolare il trattamento dei dati API, specialmente quelli che costituiscono dati personali, dovrebbe rimanere limitato a quanto necessario e proporzionato per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dal presente regolamento. Occorre inoltre garantire che i dati API raccolti e trasferiti ai sensi del presente regolamento non comportino alcuna forma di discriminazione vietata dalla Carta.
- (7) Per conseguire tali obiettivi il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutti i vettori aerei che effettuano voli diretti verso l'Unione, come definiti nel presente regolamento, sia di linea che non di linea, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento.
- (8) Ai fini dell'efficacia e della certezza del diritto è opportuno che siano elencate in modo chiaro ed esaustivo le informazioni, relative tanto ai singoli viaggiatori quanto al volo, che costituiscono congiuntamente i dati API da raccogliere e successivamente trasferire a norma del presente regolamento. Le informazioni di volo dovrebbero comprendere informazioni sul valico di frontiera di ingresso nel territorio dello Stato membro interessato in tutti i casi contemplati dal presente regolamento, ma queste

³³ Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).

ultime dovrebbero essere raccolte solo ove applicabile a norma del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], vale a dire non quando i dati API si riferiscono a voli intra-UE.

- (9) Al fine di consentire flessibilità e innovazione, è opportuno lasciare in linea di principio a ciascun vettore aereo il compito di determinare in che modo adempiere ai propri obblighi di raccolta dei dati API previsti dal presente regolamento. Tuttavia, considerando che esistono soluzioni tecnologiche adeguate che consentono di raccogliere automaticamente determinati dati API garantendone al contempo l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento, e tenendo conto dei vantaggi dell'uso di tale tecnologia in termini di efficacia ed efficienza, è opportuno imporre ai vettori aerei di raccogliere i dati API con mezzi automatizzati, ottenendo informazioni dai dati del documento di viaggio leggibili meccanicamente.
- (10) Alcuni mezzi automatizzati, ad esempio un'applicazione sicura sullo smartphone, sul computer o sulla webcam del viaggiatore in grado di ottenere i dati del documento di viaggio leggibili meccanicamente, permettono ai viaggiatori di fornire autonomamente determinati dati API durante la procedura di check-in online. Ai viaggiatori che non effettuano il check-in online i vettori aerei dovrebbero offrire la possibilità concreta di presentare i dati API leggibili meccanicamente durante il check-in all'aeroporto, con l'assistenza di un dispositivo self-service o del personale della compagnia aerea allo sportello.
- (11) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare i requisiti tecnici e le norme procedurali che i vettori aerei devono rispettare in relazione all'uso di mezzi automatizzati per la raccolta dei dati API leggibili meccanicamente a norma del presente regolamento, in modo da aumentare la chiarezza e la certezza del diritto e contribuire a garantire la qualità dei dati e l'uso responsabile dei mezzi automatizzati.
- (12) Considerando i vantaggi offerti dall'uso di mezzi automatizzati per la raccolta dei dati API leggibili meccanicamente e la chiarezza derivante dai requisiti tecnici in materia, da adottare a norma del presente regolamento, è opportuno precisare che i vettori aerei che decidono di utilizzare mezzi automatizzati per raccogliere le informazioni che sono tenuti a trasmettere a norma della direttiva 2004/82/CE hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di applicare tali requisiti, una volta adottati, in relazione all'uso di detti mezzi automatizzati, nella misura in cui tale direttiva lo consenta. L'applicazione volontaria di queste specifiche conformemente alla direttiva 2004/82/CE dovrebbe intendersi tale da non incidere in alcun modo sugli obblighi dei vettori aerei e degli Stati membri ai sensi di tale direttiva.
- (13) Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle verifiche preliminari effettuate dalle autorità di frontiera competenti, i dati API ad esse trasferiti dovrebbero contenere i dati dei viaggiatori che si apprestano effettivamente ad attraversare le frontiere esterne, vale a dire che sono effettivamente a bordo dell'aeromobile. I vettori aerei dovrebbero pertanto trasferire i dati API direttamente dopo la chiusura del volo. Inoltre i dati API aiutano le autorità di frontiera competenti a distinguere i viaggiatori legittimi dai viaggiatori meritevoli di attenzione che, in quanto tali, potrebbero richiedere verifiche supplementari, il che imporrebbe un ulteriore coordinamento e la preparazione di misure di follow-up da prendere all'arrivo. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso di un numero imprevisto di viaggiatori meritevoli di attenzione, i cui controlli fisici alle frontiere potrebbero incidere negativamente sulle verifiche di frontiera e allungare i tempi di attesa alle frontiere di altri viaggiatori legittimi. Per dare alle autorità di frontiera competenti l'opportunità di predisporre misure adeguate e

proporzionate alla frontiera, come il rafforzamento temporaneo o la riallocazione del personale, in particolare laddove il tempo che intercorre tra la chiusura del volo e l'arrivo alle frontiere esterne è insufficiente per consentire a dette autorità di preparare la risposta più appropriata, è inoltre opportuno trasmettere i dati API prima dell'imbarco, al momento del check-in di ciascun viaggiatore.

- (14) Al fine di chiarire i requisiti tecnici applicabili ai vettori aerei e necessari per garantire che i dati API raccolti a norma del presente regolamento siano trasferiti al router in modo sicuro, efficace e rapido, dovrebbe essere conferito alla Commissione il potere di stabilire specifiche sui protocolli comuni e sui formati di dati supportati da utilizzare per tali trasferimenti.
- (15) Per evitare rischi di uso improprio e in linea con il principio di limitazione delle finalità, dovrebbe essere espressamente vietato alle autorità di frontiera competenti di trattare i dati API ricevuti a norma del presente regolamento per scopi diversi da quello di migliorare e agevolare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne e contrastare l'immigrazione illegale.
- (16) Per avere il tempo sufficiente a svolgere efficacemente le verifiche preliminari su tutti i viaggiatori, compresi quelli che effettuano voli a lungo raggio o voli in coincidenza, e a verificare che i dati API raccolti e trasferiti dai vettori aerei siano completi, accurati e aggiornati e se necessario chiedere ai vettori aerei ulteriori chiarimenti, correzioni o integrazioni, le autorità di frontiera competenti dovrebbero conservare i dati API ricevuti a norma del presente regolamento per un periodo di tempo determinato e limitato a quanto strettamente necessario a tali fini. Analogamente, per poter rispondere a tali richieste i vettori aerei dovrebbero conservare i dati API che hanno trasferito a norma del presente regolamento per lo stesso periodo di tempo determinato e strettamente necessario.
- (17) Al fine di evitare che i vettori aerei debbano istituire e mantenere connessioni multiple con le autorità di frontiera competenti degli Stati membri per trasferire i dati API raccolti a norma del presente regolamento e di ovviare alle inefficienze e ai rischi per la sicurezza che ne conseguirebbero, è opportuno prevedere un unico router, creato e gestito a livello dell'Unione, che funga da punto di collegamento e distribuzione per tali trasferimenti. Nell'interesse dell'efficienza e dell'efficacia in termini di costi, il router dovrebbe avvalersi, per quanto tecnicamente possibile e nel pieno rispetto delle norme del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], di componenti tecnici di altri sistemi pertinenti creati in base al diritto dell'Unione.
- (18) Il router dovrebbe trasmettere in modo automatizzato i dati API alle autorità di frontiera competenti, che dovrebbero essere determinate sulla base del valico di frontiera di ingresso nel territorio dello Stato membro indicato nei dati API in questione. Per agevolare il processo di distribuzione, ciascuno Stato membro dovrebbe indicare le autorità di frontiera competenti a ricevere i dati API trasmessi dal router. Per garantire il corretto funzionamento del presente regolamento e a fini di trasparenza è opportuno che tali informazioni siano rese pubbliche.
- (19) Il router dovrebbe servire unicamente ad agevolare la trasmissione dei dati API dai vettori aerei alle autorità di frontiera competenti ai sensi del presente regolamento e alle unità d'informazione sui passeggeri (UIP) in conformità del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] e non dovrebbe costituire un archivio di dati API. Pertanto, per ridurre al minimo il rischio di accesso non autorizzato o di altri usi impropri e conformemente al principio della minimizzazione dei dati, è opportuno che

i dati API siano conservati sul router per il tempo strettamente necessario ai fini tecnici connessi alla trasmissione e immediatamente cancellati dallo stesso in modo permanente e automatizzato appena completata la trasmissione, oppure, se del caso a norma del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], che tali dati non siano affatto trasmessi.

- (20) Per garantire il corretto funzionamento della trasmissione dei dati API dal router, è opportuno delegare alla Commissione il potere di stabilire norme tecniche e procedurali dettagliate su tale trasmissione. Dette norme dovrebbero essere tali da assicurare una trasmissione sicura, efficace e rapida che non incida più del necessario sul viaggio dei passeggeri e sui vettori aerei.
- (21) Affinché i vettori aerei possano beneficiare quanto prima dei vantaggi offerti dall'uso del router sviluppato da eu-LISA a norma del presente regolamento e si abituino a usarlo, è opportuno che essi abbiano la facoltà, ma non l'obbligo, di ricorrere al router, per un periodo transitorio, per trasmettere le informazioni che sono tenuti a trasmettere a norma della direttiva 2004/82/CE. Il periodo transitorio dovrebbe iniziare nel momento in cui il router entra in funzione e terminare quando cessano di applicarsi gli obblighi previsti da tale direttiva. Per garantire che tale uso volontario del router avvenga in modo responsabile, dovrebbe essere richiesto previo consenso scritto dell'autorità competente tenuta a ricevere le informazioni, su richiesta del vettore aereo e dopo che tale autorità abbia effettuato verifiche e ottenuto garanzie, se necessario. Analogamente, al fine di evitare che i vettori aerei inizino e interrompano ripetutamente l'uso del router, è opportuno che una volta iniziato tale uso volontario il vettore aereo sia tenuto a proseguirlo, a meno che non vi siano ragioni oggettive per interromperlo ai fini della trasmissione delle informazioni all'autorità competente, ad esempio quando risulti che le informazioni non sono trasmesse in modo lecito, sicuro, efficace e rapido. Ai fini della corretta applicazione di questa facoltà di uso volontario del router, tenendo debitamente conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti coinvolte, è opportuno stabilire le norme necessarie in materia di consultazioni e di comunicazione delle informazioni. L'uso volontario del router in applicazione della direttiva 2004/82/CE previsto dal presente regolamento non dovrebbe intendersi tale da incidere in alcun modo sugli obblighi dei vettori aerei e degli Stati membri ai sensi di tale direttiva.
- (22) Il router da creare e gestire a norma del presente regolamento dovrebbe ridurre e semplificare le connessioni tecniche necessarie per trasferire i dati API, limitandole a un'unica connessione per vettore aereo e per autorità di frontiera competente. Pertanto il presente regolamento fa obbligo a ogni autorità di frontiera competente e ogni vettore aereo di stabilire una connessione con il router e di conseguire la necessaria integrazione con lo stesso, in modo da garantire il corretto funzionamento del sistema di trasferimento dei dati API istituito dal presente regolamento. Per garantire il corretto funzionamento del sistema istituito dal presente regolamento e attuare i suddetti obblighi è opportuno che questi ultimi siano integrati da norme dettagliate.
- (23) Considerati gli interessi dell'Unione in gioco, i costi sostenuti da eu-LISA per assolvere i suoi compiti relativi al router a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione. Lo stesso dovrebbe valere per i costi adeguati sostenuti dagli Stati membri in relazione alle loro connessioni e alla loro integrazione con il router a norma del presente regolamento e conformemente alla legislazione applicabile, fatte salve alcune eccezioni. I costi coperti da tali eccezioni dovrebbero essere sostenuti dallo Stato membro interessato.

- (24) Non si può escludere che, a causa di circostanze eccezionali e nonostante l'adozione di tutte le misure ragionevoli a norma del presente regolamento, il router o i sistemi o le infrastrutture che lo collegano alle autorità di frontiera competenti e ai vettori aerei non funzionino correttamente, con conseguente impossibilità tecnica di utilizzare il router per trasmettere i dati API. Data l'indisponibilità del router e il fatto che in generale non sarà ragionevolmente possibile per i vettori aerei trasferire i dati API interessati dal guasto in modo lecito, sicuro, efficace e rapido con mezzi alternativi, l'obbligo per i vettori aerei di trasferire tali dati API al router dovrebbe cessare di applicarsi fintanto che persiste l'impossibilità tecnica. In tal caso le parti interessate dovrebbero informarsi immediatamente a vicenda e adottare immediatamente tutte le misure necessarie per porre rimedio all'impossibilità tecnica, al fine di ridurre al minimo la durata e le conseguenze negative. Non è giustificato imporre ai vettori aerei di raccogliere e conservare i dati API relativi ai voli già arrivati, in quanto non utili per le verifiche di frontiera. Tale disposizione dovrebbe lasciare impregiudicati l'obbligo imposto dal presente regolamento a tutte le parti interessate di garantire il corretto funzionamento del router e dei rispettivi sistemi e infrastrutture, nonché l'imposizione di sanzioni ai vettori aerei in caso di mancato rispetto di tali obblighi, anche quando applicano detta disposizione in casi ingiustificati. Per scoraggiare tali usi impropri e facilitare il controllo e, se necessario, l'imposizione di sanzioni, i vettori aerei che applicano detta disposizione in caso di guasti del proprio sistema e della propria infrastruttura dovrebbero riferire in merito all'autorità di controllo competente.
- (25) Per garantire il rispetto del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, il presente regolamento dovrebbe identificare il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento e stabilire norme in materia di audit. Ai fini di un monitoraggio efficace, che garantisca un'adeguata protezione dei dati personali e riduca al minimo i rischi per la sicurezza, dovrebbero inoltre essere previste norme in materia di registrazione, sicurezza del trattamento e autocontrollo. Laddove riguardino il trattamento di dati personali, tali disposizioni dovrebbero essere intese come complementari agli atti generalmente applicabili del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴ e il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁵. Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati tali atti, che si applicano anche al trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento conformemente alle sue disposizioni.
- (26) In particolare, le finalità delle operazioni di trattamento a norma del presente regolamento, vale a dire la trasmissione dei dati API dai vettori aerei alle autorità di frontiera competenti degli Stati membri tramite il router, sono intese ad assistere dette autorità nell'adempimento dei loro obblighi e compiti in materia di gestione delle frontiere connessi alla lotta contro l'immigrazione illegale. Pertanto le autorità di frontiera competenti che ricevono i dati API dovrebbero essere titolari del trattamento per la trasmissione dei dati API che costituiscono dati personali tramite router, per la

³⁴ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³⁵ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

conservazione di tali dati nel router nella misura in cui essa è necessaria a fini tecnici e per qualsiasi trattamento successivo che utilizzi tali dati per migliorare e agevolare le verifiche di frontiera alle frontiere esterne. I vettori aerei, a loro volta, dovrebbero essere titolari distinti del trattamento per quanto riguarda il trattamento dei dati API che costituiscono dati personali al quale essi sono tenuti a norma del presente regolamento. Su tale base, sia i vettori aerei che le autorità di frontiera competenti dovrebbero essere titolari distinti del trattamento per quanto riguarda il rispettivo trattamento dei dati API a norma del presente regolamento.

- (27) È opportuno prevedere che siano designate e abilitate autorità nazionali incaricate del controllo delle norme del presente regolamento, così da garantire che siano effettivamente applicate dai vettori aerei. Le disposizioni del presente regolamento relative a tale controllo, anche per quanto riguarda l'imposizione di sanzioni ove necessario, dovrebbero lasciare impregiudicati i compiti e i poteri delle autorità di controllo istituite a norma del regolamento (UE) 2016/679, anche in relazione al trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento.
- (28) È opportuno che gli Stati membri prevedano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformano agli obblighi in materia di raccolta e trasferimento dei dati API ai sensi del presente regolamento.
- (29) Poiché il presente regolamento prevede l'istituzione di nuove norme sulla raccolta e sul trasferimento dei dati API da parte delle autorità di frontiera competenti al fine di migliorare e facilitare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne, è opportuno abrogare la direttiva 2004/82/CE.
- (30) Poiché il router dovrebbe essere progettato, sviluppato, ospitato e gestito tecnicamente da eu-LISA, istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶, è necessario modificare detto regolamento aggiungendo tale compito a quelli di eu-LISA. Al fine di conservare le relazioni e le statistiche del router nell'archivio centrale di relazioni e statistiche, è necessario modificare il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁷.
- (31) Per adottare misure riguardanti i requisiti tecnici e le norme operative per i mezzi automatizzati di raccolta dei dati API leggibili meccanicamente, i protocolli comuni e i formati da utilizzare per il trasferimento dei dati API a cura dei vettori aerei, le norme tecniche e procedurali per la trasmissione dei dati API dal router alle autorità di frontiera competenti e alle UIP e le connessioni e l'integrazione con il router delle UIP e dei vettori aerei, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo, rispettivamente, agli articoli 5, 6, 11, 20 e 21. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche

³⁶ Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).

³⁷ Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016³⁸. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

- (32) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'entrata in funzione del router. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁹.
- (33) Tutte le parti interessate, in particolare i vettori aerei e le autorità di frontiera competenti, dovrebbero avere il tempo sufficiente per compiere i preparativi necessari per poter ottemperare ai rispettivi obblighi stabiliti dal presente regolamento, tenendo conto del fatto che alcuni di questi preparativi, come quelli relativi agli obblighi in materia di connessione e integrazione con il router, potranno essere ultimati solo dopo il completamento delle fasi di progettazione e sviluppo del router e una volta che quest'ultimo sarà entrato in funzione. Pertanto il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo a decorrere da una data appropriata successiva alla data di entrata in funzione del router, specificata dalla Commissione in conformità del presente regolamento.
- (34) Tuttavia le fasi di progettazione e sviluppo del router dovrebbero essere avviate e completate quanto prima in modo che il router possa entrare in funzione il prima possibile, il che richiederà anche l'adozione degli atti delegati e di esecuzione pertinenti previsti dal presente regolamento. Dovrebbero essere forniti senza indugio anche i chiarimenti previsti dal presente regolamento in merito all'applicazione delle specifiche relative all'uso di mezzi automatizzati in applicazione della direttiva 2004/82/CE. Gli articoli contenenti tali disposizioni dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Inoltre, al fine di consentire il prima possibile l'uso volontario del router, è opportuno che si applichino il prima possibile, ossia dall'entrata in funzione del router, l'articolo che dispone tale uso e altri articoli necessari a garantire che tale uso avvenga in modo responsabile.
- (35) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di prevedere, ai sensi del loro diritto nazionale, un sistema di raccolta di dati API da prestatori di servizi di trasporto diversi da quelli specificati nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni nazionali siano conformi al diritto dell'Unione.
- (36) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare e agevolare l'efficacia e l'efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne e contrastare l'immigrazione illegale, riguardano questioni di natura intrinsecamente transfrontaliera, essi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato

³⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

³⁹ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (37) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (38) L'Irlanda partecipa al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁴⁰.
- (39) La partecipazione dell'Irlanda al presente regolamento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE riguarda le responsabilità dell'Unione relative all'adozione di misure che sviluppano le disposizioni dell'*acquis* di Schengen volte a combattere l'immigrazione illegale cui partecipa l'Irlanda.
- (40) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁴¹, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁴².
- (41) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁴³, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁴⁴.
- (42) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione,

⁴⁰ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁴¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁴² Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁴³ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁴⁴ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁴⁵, uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio⁴⁶.

- (43) Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
- (44) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [XX]⁴⁷,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO

Al fine di migliorare e favorire l'efficacia e l'efficienza delle verifiche di frontiera alle frontiere esterne e di contrastare l'immigrazione illegale, il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:

- a) la raccolta delle informazioni anticipate sui passeggeri ("dati API") sui voli verso l'Unione a cura dei vettori aerei;
- b) il trasferimento dei dati API al router a cura dei vettori aerei;
- c) la trasmissione dei dati API dal router alle autorità di frontiera competenti.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai vettori aerei che effettuano voli di linea o non di linea verso l'Unione.

⁴⁵ [GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.](#)

⁴⁶ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone ([GUL 160 del 18.6.2011, pag. 19](#)).

⁴⁷ [GU C... del..., pag...].

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) "vettore aereo": l'impresa di trasporto aereo definita all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/681;
- b) "verifiche di frontiera": le verifiche di frontiera definite all'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2016/399;
- c) "voli verso l'Unione": i voli in provenienza dal territorio di un paese terzo o di uno Stato membro che non partecipa al presente regolamento, con atterraggio previsto nel territorio di uno Stato membro che partecipa al presente regolamento;
- d) "valico di frontiera": il valico di frontiera definito all'articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) 2016/399;
- e) "volo di linea": un volo che opera con orario prestabilito, i cui biglietti possono essere acquistati dal pubblico;
- f) "volo non di linea": un volo che non opera con orario prestabilito e che non segue necessariamente una rotta regolare o prestabilita;
- g) "autorità di frontiera competente": l'autorità incaricata da uno Stato membro di procedere alle verifiche di frontiera e designata e notificata dallo Stato membro conformemente all'articolo 11, paragrafo 2;
- h) "passeggero": qualunque persona, esclusi i membri dell'equipaggio, trasportata o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore aereo, consenso che risulta dalla registrazione di detta persona nell'elenco dei passeggeri;
- i) "equipaggio": l'insieme delle persone a bordo di un aeromobile durante il volo, esclusi i passeggeri, che opera l'aeromobile e lavora a bordo, compresi l'equipaggio di condotta e l'equipaggio di cabina;
- j) "viaggiatore": un passeggero o un membro dell'equipaggio;
- k) "informazioni anticipate sui passeggeri" o "dati API": i dati dei viaggiatori e le informazioni di volo di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, rispettivamente;
- l) "unità d'informazione sui passeggeri" o "UIP": l'autorità competente di cui all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto];
- m) "router": il router di cui all'articolo 9;
- n) "dati personali": le informazioni definite all'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679.

CAPO 2

RACCOLTA E TRASFERIMENTO DEI DATI API

Articolo 4

Dati API raccolti dai vettori aerei

1. I vettori aerei raccolgono i dati API dei viaggiatori, che consistono nei dati dei viaggiatori e nelle informazioni di volo di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, sui voli di cui all'articolo 2, al fine di trasferirli al router conformemente all'articolo 6.
2. I dati API consistono nei seguenti dati dei viaggiatori, relativi a ciascun viaggiatore sul volo:
 - a) cognome; nome o nomi;
 - b) data di nascita, sesso e cittadinanza;
 - c) tipo e numero del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;
 - d) data di scadenza della validità del documento di viaggio;
 - e) status del viaggiatore (passeggero o membro dell'equipaggio);
 - f) numero identificativo del codice di prenotazione (PNR) usato dal vettore aereo per localizzare un passeggero nel suo sistema d'informazione (PNR di identificazione della pratica);
 - g) informazioni sul posto a sedere, quale il numero di posto nell'aeromobile assegnato al passeggero, ove il vettore aereo raccolga tali informazioni;
 - h) informazioni sul bagaglio, quale il numero di bagagli imbarcati, ove il vettore aereo raccolga tali informazioni.
3. I dati API consistono inoltre nelle seguenti informazioni di volo relative al volo di ciascun viaggiatore:
 - a) numero identificativo del volo se disponibile o altro mezzo chiaro e adeguato di identificazione del volo;
 - b) ove applicabile, valico di frontiera di ingresso nel territorio dello Stato membro;
 - c) codice dell'aeroporto di ingresso nel territorio dello Stato membro;
 - d) primo punto di imbarco;
 - e) data locale e ora locale stimata di partenza;
 - f) data locale e ora locale stimata di arrivo.

Articolo 5

Mezzi di raccolta dei dati API

1. I vettori aerei raccolgono i dati API conformemente all'articolo 4 in modo tale che i dati API che trasferiscono conformemente all'articolo 6 siano esatti, completi e aggiornati.

2. I vettori aerei raccolgono i dati API di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), ricorrendo a mezzi automatizzati per raccogliere i dati del documento di viaggio del viaggiatore interessato leggibili meccanicamente. La raccolta è conforme ai requisiti tecnici e alle norme operative dettagliati di cui al paragrafo 4, ove tali norme siano state adottate e siano applicabili.

Tuttavia, se è impossibile usare tali mezzi automatizzati perché i documenti di viaggio non contengono dati leggibili meccanicamente, i vettori aerei raccolgono i dati manualmente, in modo tale da garantire il rispetto del paragrafo 1.

3. I mezzi automatizzati usati dai vettori aerei per raccogliere i dati API conformemente al presente regolamento sono affidabili, sicuri e aggiornati.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per integrare il presente regolamento stabilendo requisiti tecnici e norme operative dettagliati per la raccolta dei dati API di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
5. I vettori che usano mezzi automatizzati per raccogliere le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/82/CE sono autorizzati a farlo applicando i requisiti tecnici su tale uso di cui al paragrafo 4, conformemente a detta direttiva.

Articolo 6

Obblighi dei vettori aerei riguardanti i trasferimenti di dati API

1. I vettori aerei trasferiscono i dati API al router con mezzi automatizzati. Il trasferimento è conforme alle norme dettagliate di cui al paragrafo 3, ove tali norme siano state adottate e siano applicabili.
2. I vettori aerei trasferiscono i dati API sia al momento del check-in che immediatamente dopo la chiusura del volo, vale a dire una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per la partenza e non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme dettagliate necessarie sui protocolli comuni e sui formati di dati supportati da usare per il trasferimento dei dati API al router di cui al paragrafo 1.
4. Qualora si renda conto di aver trasferito al router dati API inesatti, incompleti, non aggiornati o trattati illecitamente, o dati che non costituiscono dati API, il vettore aereo ne informa immediatamente l'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA). Non appena riceve l'informazione eu-LISA la comunica immediatamente all'autorità di frontiera competente che ha ricevuto i dati API trasmessi tramite il router.

Articolo 7

Trattamento dei dati API ricevuti

Le autorità di frontiera competenti trattano i dati API ad esse trasmessi in conformità del presente regolamento, unicamente per le finalità di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Conservazione e cancellazione dei dati API

1. I vettori aerei conservano, per un periodo di 48 ore dal momento della partenza del volo, i dati API relativi al passeggero da essi raccolti conformemente all'articolo 4. Alla scadenza di tale periodo essi cancellano immediatamente detti dati API in via definitiva.
2. Le autorità di frontiera competenti conservano, per un periodo di 48 ore dal momento della partenza del volo, i dati API relativi al passeggero da esse ricevuti tramite il router conformemente all'articolo 11. Alla scadenza di tale periodo esse cancellano immediatamente detti dati API in via definitiva.
3. Qualora si renda conto che i dati API raccolti, trasferiti o ricevuti conformemente al presente regolamento sono inesatti, incompleti, non aggiornati o trattati illecitamente, o non costituiscono dati API, il vettore aereo o l'autorità di frontiera competente provvede a correggerli, completarli, aggiornarli o cancellarli in via definitiva. Ciò non pregiudica la facoltà del vettore aereo di conservare e usare i dati ove necessario per il normale svolgimento della sua attività conformemente alla legge applicabile.

CAPO 3

DISPOSIZIONI RELATIVE AL ROUTER

Articolo 9

Router

1. eu-LISA progetta, sviluppa, ospita e gestisce tecnicamente, in conformità degli articoli 22 e 23, un router che agevola il trasferimento dei dati API dai vettori aerei alle autorità di frontiera competenti e alle UIP a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], rispettivamente.
2. Il router è composto di:
 - a) una infrastruttura centrale comprendente una serie di componenti tecnici che permettono la trasmissione dei dati API;
 - b) un canale di comunicazione sicuro tra l'infrastruttura centrale e le autorità di frontiera competenti e le UIP e un canale di comunicazione sicuro tra l'infrastruttura centrale e i vettori aerei per il trasferimento dei dati API e per le comunicazioni ad essi relative.
3. Fatto salvo l'articolo 10, il router condivide e riutilizza nella massima misura tecnicamente possibile i componenti tecnici, compresi i componenti hardware e software, del servizio web di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸, del portale per i vettori di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2018/1240 e del portale per i vettori di

⁴⁸ Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

cui all'articolo 2 bis, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁹.

Articolo 10

Uso esclusivo del router

Il router è usato soltanto dai vettori aerei per trasferire i dati API e dalle autorità di frontiera competenti e dalle UIP per ricevere i dati API, rispettivamente in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto].

Articolo 11

Trasmissione dei dati API dal router alle autorità di frontiera competenti

1. Il router trasmette immediatamente e in maniera automatizzata i dati API ad esso trasferiti a norma dell'articolo 6 alle autorità di frontiera competenti dello Stato membro di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera c). Esso li trasferisce secondo le norme dettagliate di cui al paragrafo 4, ove tali norme siano state adottate e siano applicabili.

Ai fini di tale trasmissione eu-LISA istituisce e tiene aggiornata una tabella di corrispondenza tra i diversi aeroporti di origine e di destinazione, indicante anche i paesi a cui appartengono.

2. Gli Stati membri designano le autorità di frontiera competenti autorizzate a ricevere i dati API loro trasferiti dal router in conformità del presente regolamento. Entro la data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 39, secondo comma, essi notificano a eu-LISA e alla Commissione il nome e i dati di contatto delle autorità di frontiera competenti e, se necessario, aggiornano tali informazioni.

Sulla base di tali notifiche e aggiornamenti, la Commissione compila e pubblica l'elenco delle autorità di frontiera competenti notificate, unitamente ai loro dati di contatto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché solo il personale debitamente autorizzato delle autorità di frontiera competenti abbia accesso ai dati API loro trasmessi tramite il router. Essi adottano le norme a tal fine necessarie. Tali norme riguardano anche la creazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco dei membri di tale personale, con le relative qualifiche.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme tecniche e procedurali dettagliate necessarie per la trasmissione dei dati API dal router di cui al paragrafo 1.

⁴⁹ Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

Articolo 12

Cancellazione dei dati API dal router

I dati API trasferiti al router a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] sono conservati nel router solo per il tempo necessario a completare la trasmissione alle autorità di frontiera competenti o alle UIP, a seconda dei casi, conformemente a tali regolamenti e sono immediatamente cancellati dal router in via definitiva e in maniera automatizzata in entrambe le situazioni seguenti:

- a) una volta completata la trasmissione dei dati API alle autorità di frontiera competenti o alle UIP, a seconda dei casi;
- b) per quanto riguarda il regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], se i dati API si riferiscono a voli intra-UE diversi da quelli inclusi negli elenchi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento.

Articolo 13

Registrazioni

1. eu-LISA conserva le registrazioni di tutte le operazioni di trattamento relative al trasferimento di dati API tramite il router a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto]. Tali registrazioni riguardano i seguenti elementi:
 - a) il vettore aereo che ha trasferito i dati API al router;
 - b) le autorità di frontiera competenti e le UIP a cui sono stati trasmessi i dati API tramite il router;
 - c) la data e l'ora dei trasferimenti di cui alle lettere a) e b) e il luogo di trasferimento;
 - d) ogni accesso del personale di eu-LISA necessario per la manutenzione del router, di cui all'articolo 23, paragrafo 3;
 - e) ogni altra informazione relativa a tali operazioni di trattamento necessaria per monitorare la sicurezza e l'integrità dei dati API e la liceità di detti trattamenti.Tali registrazioni non includono dati personali diversi dalle informazioni necessarie per identificare i membri del personale di eu-LISA di cui alla lettera d).
2. I vettori aerei creano registrazioni di tutte le operazioni di trattamento a norma del presente regolamento effettuate con i mezzi automatizzati di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Tali registrazioni riguardano la data, l'ora e il luogo di trasferimento dei dati API.
3. Le registrazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono usate solo per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati API e la liceità del trattamento, in particolare per quanto riguarda la conformità alle disposizioni di cui al presente regolamento e al regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], compresi i procedimenti sanzionatori applicabili per violazione di tali disposizioni conformemente agli articoli 29 e 30 del presente regolamento.
4. eu-LISA e i vettori aerei adottano misure adeguate per proteggere le registrazioni da essi create a norma, rispettivamente, dei paragrafi 1 e 2 dall'accesso non autorizzato e da altri rischi per la sicurezza.

5. eu-LISA e i vettori aerei conservano le registrazioni da essi create a norma, rispettivamente, dei paragrafi 1 e 2 per un anno dal momento della creazione. Alla scadenza di tale periodo essi cancellano immediatamente le registrazioni in via definitiva.

Tuttavia, se le registrazioni sono necessarie per le procedure volte a monitorare o garantire la sicurezza e l'integrità dei dati API o la liceità delle operazioni di trattamento di cui al paragrafo 2 e se tali procedure sono già iniziate alla scadenza del periodo di cui al primo comma, eu-LISA e i vettori aerei possono conservare le registrazioni per il tempo necessario a tali procedure. In tal caso, essi cancellano immediatamente le registrazioni quando non sono più necessarie per tali procedure.

Articolo 14

Azioni in caso di impossibilità tecnica di usare il router

1. Qualora, a causa di un guasto del router, sia tecnicamente impossibile utilizzarlo per trasmettere i dati API, eu-LISA ne informa immediatamente i vettori aerei e le autorità di frontiera competenti in maniera automatizzata. In tal caso eu-LISA adotta immediatamente misure per rimediare all'impossibilità tecnica di usare il router e, una volta risolto il problema, ne informa immediatamente dette parti.

Nel periodo che intercorre tra tali notifiche non si applica l'articolo 6, paragrafo 1, in quanto l'impossibilità tecnica impedisce il trasferimento dei dati API al router. Analogamente, qualora ciò si verifici, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1, non si applicano in tale periodo ai dati API in questione.

2. Qualora, a causa di un guasto dei sistemi o delle infrastrutture di uno Stato membro di cui all'articolo 20, sia tecnicamente impossibile utilizzare il router per trasmettere i dati API, le autorità di frontiera competenti di tale Stato membro ne informano immediatamente i vettori aerei, le autorità competenti degli altri Stati membri, eu-LISA e la Commissione in maniera automatizzata. In tal caso lo Stato membro adotta immediatamente misure per rimediare all'impossibilità tecnica di usare il router e, una volta risolto il problema, ne informa immediatamente dette parti.

Nel periodo che intercorre tra tali notifiche non si applica l'articolo 6, paragrafo 1, in quanto l'impossibilità tecnica impedisce il trasferimento dei dati API al router. Analogamente, qualora ciò si verifici, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1, non si applicano in tale periodo ai dati API in questione.

3. Qualora, a causa di un guasto dei sistemi o delle infrastrutture di un vettore aereo di cui all'articolo 21, sia tecnicamente impossibile utilizzare il router per trasmettere i dati API, il vettore aereo ne informa immediatamente le autorità di frontiera competenti, eu-LISA e la Commissione in maniera automatizzata. In tal caso il vettore aereo adotta immediatamente misure per rimediare all'impossibilità tecnica di usare il router e, una volta risolto il problema, ne informa immediatamente dette parti.

Nel periodo che intercorre tra tali notifiche non si applica l'articolo 6, paragrafo 1, in quanto l'impossibilità tecnica impedisce il trasferimento dei dati API al router. Analogamente, qualora ciò si verifici, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 1, non si applicano in tale periodo ai dati API in questione.

Una volta risolta l'impossibilità tecnica, il vettore aereo interessato presenta senza ritardo all'autorità nazionale di controllo competente di cui all'articolo 29 una

relazione contenente tutti i dettagli necessari su tale impossibilità tecnica, compresi i motivi, la portata e le conseguenze, nonché le misure adottate per porvi rimedio.

CAPO 4

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Articolo 15

Titolari del trattamento dei dati personali

Le autorità di frontiera competenti sono titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, in relazione al trattamento dei dati API che costituiscono dati personali trasferiti tramite il router, compresi la trasmissione e la conservazione di tali dati nel router per motivi tecnici, nonché in relazione al trattamento dei dati API che costituiscono dati personali ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento.

I vettori aerei sono titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, per il trattamento dei dati API che costituiscono dati personali in relazione alla raccolta di tali dati e al loro trasferimento al router a norma del presente regolamento.

Articolo 16

Responsabile del trattamento dei dati personali

eu-LISA è responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento dei dati API che costituiscono dati personali trasferiti tramite il router a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto].

Articolo 17

Sicurezza

1. eu-LISA garantisce la sicurezza dei dati API, in particolare di quelli che costituiscono dati personali, che essa tratta a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto]. Le autorità di frontiera competenti e i vettori aerei garantiscono la sicurezza dei dati API, in particolare di quelli che costituiscono dati personali, che essi trattano a norma del presente regolamento. eu-LISA, le autorità di frontiera competenti e i vettori aerei cooperano, secondo le rispettive responsabilità e nel rispetto del diritto dell'Unione, per garantire tale sicurezza.
2. In particolare, eu-LISA adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza del router e dei dati API trasmessi tramite il router, specialmente di quelli che costituiscono dati personali, anche elaborando, attuando e aggiornando periodicamente un piano di sicurezza, un piano di continuità operativa e un piano di ripristino in caso di disastro, al fine di:
 - a) proteggere fisicamente il router, tra l'altro mediante l'elaborazione di piani di emergenza per la protezione dei componenti critici;
 - b) impedire, in particolare mediante tecniche appropriate di cifratura, il trattamento non autorizzato dei dati API, compreso l'accesso non autorizzato a tali dati e la loro copia, modifica o cancellazione, sia all'atto del loro

trasferimento dal router e verso il medesimo, sia durante la loro conservazione sul router, ove necessaria per completare la trasmissione;

- c) garantire che sia possibile verificare e accertare a quali autorità di frontiera competenti o UIP sono trasmessi i dati API tramite il router;
- d) riferire adeguatamente al consiglio di amministrazione eventuali anomalie nel funzionamento del router;
- e) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza richieste a norma del presente articolo e del regolamento (UE) 2018/1725 e valutare e aggiornare tali misure ove necessario alla luce degli sviluppi tecnologici o operativi.

Le misure di cui al primo comma non pregiudicano l'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725 né l'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 18

Verifica interna

I vettori aerei e le autorità competenti controllano l'ottemperanza ai rispettivi obblighi ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati API che costituiscono dati personali, anche attraverso la verifica frequente delle registrazioni di cui all'articolo 13.

Articolo 19

Audit della protezione dei dati personali

1. Le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679 provvedono affinché, almeno ogni quattro anni, sia svolto un audit delle operazioni di trattamento dei dati API che costituiscono dati personali effettuate dalle autorità di frontiera competenti ai fini del presente regolamento, conformemente ai principi internazionali di audit pertinenti.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati provvede affinché almeno una volta l'anno sia svolto un audit delle operazioni di trattamento dei dati API che costituiscono dati personali effettuate da eu-LISA ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], conformemente ai principi internazionali di audit pertinenti. Una relazione su tale audit è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e a eu-LISA. A eu-LISA è data la possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione della relazione.
3. Riguardo alle operazioni di trattamento di cui al paragrafo 2, eu-LISA fornisce al Garante europeo della protezione dei dati le informazioni da questo sollecitate e gli consente di accedere a tutti i documenti richiesti, alle registrazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e a tutti i suoi locali in qualsiasi momento.

CONNESSIONI E DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE AL ROUTER

Articolo 20

Connessione delle autorità di frontiera competenti al router

1. Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di frontiera competenti siano connesse al router. Essi garantiscono che i sistemi e le infrastrutture delle autorità di frontiera competenti per ricevere i dati API trasferiti a norma del presente regolamento siano integrati con il router.

Gli Stati membri provvedono affinché la connessione e l'integrazione con il router consentano alle loro autorità di frontiera competenti di ricevere e trattare ulteriormente i dati API, nonché di scambiare qualsiasi comunicazione ad essi relativa, in modo lecito, sicuro, efficace e rapido.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme dettagliate necessarie per le connessioni e l'integrazione con il router di cui al paragrafo 1.

Articolo 21

Connessione dei vettori aerei al router

1. I vettori aerei garantiscono la loro connessione al router. Essi provvedono affinché i loro sistemi e infrastrutture per il trasferimento dei dati API al router a norma del presente regolamento siano integrati con il router.

I vettori aerei provvedono affinché la connessione e l'integrazione con il router consentano loro di trasferire i dati API, nonché di scambiare tutte le comunicazioni ad essi relative, in modo lecito, sicuro, efficace e rapido.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 37 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme dettagliate necessarie per le connessioni e l'integrazione con il router di cui al paragrafo 1.

Articolo 22

Compiti di eu-LISA relativi alla progettazione e allo sviluppo del router

1. eu-LISA è responsabile della progettazione dell'architettura fisica del router, compresa la definizione delle specifiche tecniche.
2. eu-LISA è responsabile dello sviluppo del router, compresi gli eventuali adeguamenti tecnici necessari per il suo funzionamento.

Lo sviluppo del router comporta l'elaborazione e l'applicazione delle specifiche tecniche, il collaudo e la gestione e il coordinamento generale della fase di sviluppo.

3. eu-LISA garantisce che il router sia progettato e sviluppato in modo tale da fornire le funzionalità specificate nel presente regolamento e nel regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] ed entri in funzione non appena possibile dopo l'adozione da parte della Commissione degli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 21, paragrafo 2.

4. Quando ritiene completata la fase di sviluppo, eu-LISA effettua senza indebito ritardo un collaudo generale del router in cooperazione con le autorità di frontiera competenti, le UIP e altre autorità competenti degli Stati membri e i vettori aerei, e ne comunica l'esito alla Commissione.

Articolo 23

Compiti di eu-LISA relativi all'hosting e alla gestione tecnica del router

1. eu-LISA ospita il router nei suoi siti tecnici.
2. eu-LISA è responsabile della gestione tecnica del router, compresi la manutenzione e gli adeguamenti tecnici, in modo tale da garantire che i dati API siano trasmessi in modo sicuro, efficace e rapido tramite il router a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto].

La gestione tecnica del router consiste nell'esecuzione dell'insieme dei compiti e nell'attuazione delle soluzioni tecniche necessari per il suo corretto funzionamento a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] in modo ininterrotto, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Essa comprende la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari per garantire che il router funzioni a un livello di qualità tecnica soddisfacente, specialmente per quanto riguarda la disponibilità, l'esattezza e l'affidabilità della trasmissione dei dati API, conformemente alle specifiche tecniche e, per quanto possibile, in linea con le esigenze operative delle autorità di frontiera competenti, delle UIP e dei vettori aerei.

3. eu-LISA non ha accesso ad alcun tipo di dati API trasmessi tramite il router. Tale divieto non impedisce a eu-LISA di avere accesso a tali dati nella misura strettamente necessaria per la manutenzione del router.
4. Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l'articolo 17 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio⁵⁰, eu-LISA applica ai membri del proprio personale che operano con i dati API trasmessi tramite il router adeguate norme in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti. Tale obbligo vincola il personale anche dopo che ha lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine le proprie attività.

Articolo 24

Compiti di supporto di eu-LISA relativi al router

1. eu-LISA impartisce alle autorità di frontiera competenti, alle UIP e alle altre autorità competenti degli Stati membri e ai vettori aerei, su loro richiesta, una formazione sull'uso tecnico del router.
2. eu-LISA fornisce supporto alle autorità di frontiera competenti e alle UIP per quanto riguarda il ricevimento dei dati API tramite il router a norma, rispettivamente, del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], in particolare per quanto riguarda l'applicazione degli articoli 11 e 20 del presente

⁵⁰ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

regolamento e degli articoli 5 e 10 del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto].

Articolo 25

Spese a carico di eu-LISA e degli Stati membri

1. Le spese sostenute da eu-LISA per progettare, sviluppare, ospitare e gestire tecnicamente il router a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. Le spese sostenute dagli Stati membri per le connessioni e l'integrazione con il router di cui all'articolo 20 sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

Sono escluse e sono a carico degli Stati membri le spese seguenti:

- a) spese per l'ufficio di gestione di progetto, compresi riunioni, missioni e uffici;
 - b) spese per l'hosting dei sistemi di tecnologie dell'informazione (IT) nazionali, compresi spazi, implementazione, elettricità e impianti di raffreddamento;
 - c) spese per la gestione dei sistemi IT nazionali, compresi operatori e contratti di assistenza;
 - d) spese per la progettazione, lo sviluppo, l'implementazione, il funzionamento e la manutenzione delle reti di comunicazione nazionali.
3. Sono a carico degli Stati membri anche le spese derivanti dalla gestione, dall'utilizzo e dalla manutenzione delle loro connessioni al router e dall'integrazione con quest'ultimo.

Articolo 26

Responsabilità relative al router

Lo Stato membro o il vettore aereo è responsabile di ogni eventuale danno arrecato al router conseguente all'inosservanza degli obblighi di cui al presente regolamento, a meno che e nella misura in cui eu-LISA abbia ommesso di adottare provvedimenti ragionevolmente idonei a prevenire il danno o ridurlo al minimo l'impatto.

Articolo 27

Entrata in funzione del router

La Commissione determina senza indebito ritardo, mediante un atto di esecuzione, la data a partire dalla quale il router entra in funzione, una volta che eu-LISA le abbia comunicato il positivo completamento del collaudo generale del router di cui all'articolo 22, paragrafo 4. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 36, paragrafo 2.

La Commissione fissa la data di cui al primo comma entro 30 giorni dalla data di adozione dell'atto di esecuzione.

Articolo 28

Uso volontario del router in applicazione della direttiva 2004/81/CE

1. I vettori aerei sono autorizzati a usare il router per trasmettere le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/82/CE a una o più delle autorità responsabili ivi indicate, conformemente a tale direttiva, a condizione che l'autorità responsabile interessata abbia acconsentito a tale uso e a decorrere da una data appropriata da essa stabilita. Tale autorità acconsente solo dopo aver accertato che, in particolare per quanto riguarda sia la propria connessione con il router sia quella del vettore aereo interessato, le informazioni possono essere trasmesse in modo lecito, sicuro, efficace e rapido.
2. Il vettore aereo che inizia a usare il router conformemente al paragrafo 1 continua a usarlo per trasmettere tali informazioni all'autorità responsabile fino alla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 39, secondo comma. Tuttavia tale uso è interrotto, a decorrere da una data appropriata stabilita da tale autorità, qualora quest'ultima ritenga che sussistano ragioni oggettive che richiedano detta interruzione e ne abbia informato il vettore aereo.
3. L'autorità responsabile:
 - a) consulta eu-LISA prima di acconsentire all'uso volontario del router in conformità del paragrafo 1;
 - b) salvo in situazioni di urgenza debitamente giustificata, offre al vettore aereo interessato la possibilità di presentare osservazioni sulla sua intenzione di interrompere tale uso a norma del paragrafo 2 e, se del caso, consulta eu-LISA al riguardo;
 - c) informa immediatamente eu-LISA e la Commissione dell'accettazione e dell'eventuale interruzione di tale uso, fornendo tutte le informazioni necessarie, tra cui, a seconda dei casi, la data di inizio dell'uso e la data e i motivi dell'interruzione.

CAPO 6

CONTROLLO, SANZIONI, STATISTICHE E MANUALE

Articolo 29

Autorità nazionale di controllo

1. Gli Stati membri designano una o più autorità nazionali di controllo incaricate di monitorare, nel loro territorio, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento da parte dei vettori aerei e di garantirne l'osservanza.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di controllo dispongano di tutti i mezzi e i poteri di indagine e di esecuzione necessari per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento, anche imponendo, se del caso, le sanzioni di cui all'articolo 30. Essi stabiliscono norme dettagliate relative all'esecuzione di tali compiti e all'esercizio di tali poteri, assicurando che l'esecuzione e l'esercizio in questione siano effettivi, proporzionati e dissuasivi e siano soggetti a garanzie nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell'Unione.

3. Entro la data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 21, secondo comma, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e i dati di contatto delle autorità designate a norma del paragrafo 1 e le norme dettagliate stabilite a norma del paragrafo 2. Essi informano la Commissione senza ritardo di ogni successivo cambiamento o modifica di quanto sopra.
4. Il presente articolo non pregiudica i poteri delle autorità di controllo di cui all'articolo 51 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 30

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro la data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 39, secondo comma, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.

Articolo 31

Statistiche

1. Ogni trimestre eu-LISA pubblica statistiche relative al funzionamento del router, in cui figurano, in particolare, il numero, la cittadinanza e il paese di partenza dei viaggiatori, specialmente dei viaggiatori che si sono imbarcati sull'aeromobile presentando dati API inesatti, incompleti o non più aggiornati o un documento di viaggio non riconosciuto, sprovvisti di visto o autorizzazione ai viaggi validi, o segnalati come soggiornanti fuoritermine.
2. eu-LISA conserva le statistiche giornaliere nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817.
3. Alla fine di ogni anno eu-LISA compila i dati statistici in una relazione annuale relativa all'anno in questione. eu-LISA pubblica la relazione annuale e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Garante europeo della protezione dei dati, all'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e alle autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 29.
4. Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'attuazione del presente regolamento e del regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto] nonché le statistiche di cui al paragrafo 3.
5. eu-LISA ha il diritto di accedere, unicamente ai fini delle relazioni di cui all'articolo 38 e dell'elaborazione di statistiche conformemente al presente articolo, senza tuttavia che tale accesso consenta l'identificazione dei viaggiatori interessati, ai dati API trasmessi al router indicanti:
 - a) lo status del viaggiatore (passeggero o membro dell'equipaggio);
 - b) la cittadinanza, il sesso e l'anno di nascita del viaggiatore;
 - c) la data e il primo punto di imbarco, nonché la data e l'aeroporto d'ingresso nel territorio di uno Stato membro;

- d) il tipo di documento di viaggio, il codice a tre lettere del paese di rilascio e la data di scadenza;
 - e) il numero di viaggiatori registrati sullo stesso volo;
 - f) se il volo è di linea o non di linea;
 - g) se i dati personali del viaggiatore sono esatti, completi e aggiornati.
6. Ai fini delle relazioni di cui all'articolo 38 e dell'elaborazione di statistiche conformemente al presente articolo, eu-LISA conserva i dati di cui al paragrafo 5 nell'archivio centrale di relazioni e statistiche istituito dall'articolo 39 del regolamento (UE) 2019/817. I dati statistici intersistemici e le relazioni analitiche di cui all'articolo 39, paragrafo 1, di detto regolamento permettono alle autorità di frontiera competenti e alle altre autorità competenti degli Stati membri di ottenere relazioni e statistiche personalizzabili ai fini di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
7. Le procedure poste in essere da eu-LISA per monitorare lo sviluppo e il funzionamento del router di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 comprendono la possibilità di produrre statistiche periodiche per assicurare tale monitoraggio.

Articolo 32

Manuale pratico

La Commissione, in stretta cooperazione con le autorità di frontiera competenti, le altre autorità competenti degli Stati membri, i vettori aerei e le agenzie competenti dell'Unione, redige e mette a disposizione del pubblico un manuale pratico contenente orientamenti, raccomandazioni e buone prassi per l'attuazione del presente regolamento.

Il manuale pratico tiene conto dei manuali pertinenti esistenti.

La Commissione adotta il manuale pratico sotto forma di raccomandazione.

CAPO 7

RELAZIONE CON ALTRI STRUMENTI VIGENTI

Articolo 33

Abrogazione della direttiva 2004/82/CE

La direttiva 2004/82/CE è abrogata a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 39, secondo comma.

Articolo 34

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1726

Il regolamento (UE) 2018/1726 è così modificato:

- (1) È inserito il seguente articolo 13 ter:

"Articolo 13 ter

Compiti relativi al router

Con riguardo al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [*il presente regolamento*] e al regolamento (UE) [API per l'attività di contrasto], l'Agenzia svolge i compiti relativi al router che le sono conferiti da tali regolamenti.

* Regolamento (UE) [numero] del Parlamento europeo e del Consiglio, del xy, relativo [titolo adottato ufficialmente] (GU L ...).";

(1) all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'Agenzia ha sede a Tallinn (Estonia).

I compiti relativi allo sviluppo e alla gestione operativa di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, agli articoli da 3 a 9, e agli articoli 11, [13 bis] e 13 ter sono svolti nel sito tecnico di Strasburgo (Francia).

Un sito di riserva in grado di assicurare il funzionamento di un sistema IT su larga scala in caso di guasto di tale sistema è installato a Sankt Johann im Pongau (Austria).";

(2) all'articolo 19, il paragrafo 1 è così modificato:

a) è inserita la lettera ee ter) seguente:

"ee ter) adotta relazioni sullo stato di sviluppo del router a norma dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [*il presente regolamento*];

* Regolamento (UE) [numero] del Parlamento europeo e del Consiglio, del xy, relativo [titolo adottato ufficialmente] (GU L ...).";

b) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

"ff) adotta relazioni sul funzionamento tecnico:

- (1) del SIS in conformità dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio* e dell'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio**;
- (2) del VIS in conformità dell'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI;
- (3) dell'EES in conformità dell'articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226;
- (4) dell'ETIAS in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240;
- (5) dell'ECRIS-TCN e dell'attuazione di riferimento ECRIS in conformità dell'articolo 36, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/816;
- (6) delle componenti dell'interoperabilità in conformità dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'articolo 74, paragrafo 3, del

regolamento (UE) 2019/818, e del router in conformità dell'articolo 79, paragrafo 5, del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [regolamento Prüm II] e dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [*il presente regolamento*];

- (3) del sistema e-CODEX in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/850;

* Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14);

** Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione ([GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56](#)).";

c) la lettera hh) è sostituita dalla seguente:

"hh) adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai suoi controlli in conformità dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1861, dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013, dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226, dell'articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1240, dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/816, dell'articolo 52 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio * [Prüm II] e dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [*il presente regolamento*] e assicura adeguato seguito a tali controlli;

-
- (4) * Regolamento (UE) [numero] del Parlamento europeo e del Consiglio, del xy, relativo [titolo adottato ufficialmente] (GU L ...).".

Articolo 35

Modifiche del regolamento (UE) 2019/817

-
- (1) All'articolo 39, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. È istituito un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di sostenere gli obiettivi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS e del SIS, in conformità dei pertinenti strumenti giuridici che governano tali sistemi, e fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati. Il CRRS sostiene

inoltre gli obiettivi del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio* [*il presente regolamento*].

* Regolamento (UE) [numero] del Parlamento europeo e del Consiglio, del xy, relativo [titolo adottato ufficialmente] (GU L ...).

2. eu-LISA istituisce, attua e ospita nei suoi siti tecnici il CRRS contenente i dati e le statistiche di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1860, separati per logica in base al sistema di informazione dell'UE. Eu-LISA raccoglie inoltre i dati e le statistiche estratti dal router di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... * [*il presente regolamento*]. L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso controllato e sicuro e specifici profili di utente, unicamente a fini di elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226, all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 767/2008, all'articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240, all'articolo 60 del regolamento (UE) 2018/1861 e all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) .../... [*il presente regolamento*].".

CAPO 8

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 36

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 37

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 21, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [*data di adozione del presente regolamento*]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 21, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 38

Monitoraggio e valutazione

1. eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo del router rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento del router rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Entro [*un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento*] e successivamente ogni anno durante la fase di sviluppo del router, eu-LISA elabora una relazione sullo stato di sviluppo del router e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione include informazioni dettagliate sui costi sostenuti e sui rischi che possono incidere sulle spese complessive che sono a carico del bilancio generale dell'Unione a norma dell'articolo 25.
3. Una volta entrato in funzione il router, eu-LISA elabora e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e ai costi, giustificando eventuali scostamenti.
4. Entro [*quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento*] e successivamente ogni quattro anni, la Commissione elabora una relazione contenente una valutazione globale del presente regolamento, comprendente una valutazione di quanto segue:
 - a) l'applicazione del presente regolamento;
 - b) la misura in cui il presente regolamento ha conseguito i suoi obiettivi;
 - c) l'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali pertinenti tutelati dal diritto dell'Unione.
5. La Commissione presenta la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. Se del caso, alla luce della valutazione condotta, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento.
6. Gli Stati membri e i vettori aerei comunicano a eu-LISA e alla Commissione, su richiesta, le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, comprese le informazioni che non costituiscono dati personali relative ai risultati

dei controlli preliminari condotti con i dati API nei sistemi di informazione dell'Unione e nelle banche dati nazionali alle frontiere esterne. Tuttavia, gli Stati membri possono astenersi dal fornire tali informazioni se necessario, e nella debita misura, per non divulgare metodi di lavoro riservati o non compromettere le indagini delle autorità di frontiera competenti in corso. La Commissione garantisce che tutte le informazioni riservate comunicate siano adeguatamente protette.

Articolo 39

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da due anni dopo l'entrata in funzione del router, specificata dalla Commissione conformemente all'articolo 27.

Tuttavia:

- a) l'articolo 5, paragrafi 4 e 5, l'articolo 6, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, l'articolo 22, l'articolo 25, paragrafo 1, e gli articoli 27, 36 e 37 si applicano a decorrere dal [*data di entrata in vigore del presente regolamento*];
- b) l'articolo 10, l'articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, e gli articoli 15, 16, 17, 23, 24, 26 e 28 si applicano a decorrere dalla data di entrata in funzione del router, specificata dalla Commissione conformemente all'articolo 27.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

1.2. Settore/settori interessati

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1.4.2. Obiettivi specifici

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

1.4.4. Indicatori di prestazione

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

1. CONTESTO DELLE PROPOSTE

1.1. Titolo delle proposte

1. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) per agevolare le verifiche alle frontiere esterne
2. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla raccolta e sul trasferimento delle informazioni anticipate sui passeggeri (API) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi

1.2. Settore/settori interessati

Affari interni

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

- una nuova azione
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁵¹
- la proroga di un'azione esistente
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi generali

1. Rafforzare la gestione delle frontiere esterne e il contrasto dell'immigrazione illegale garantendo che tutte le persone che attraversano le frontiere esterne per via aerea siano sottoposte a verifiche analoghe e necessarie prima dell'ingresso.
2. Rafforzare la sicurezza interna dell'UE garantendo che le autorità di contrasto degli Stati membri abbiano accesso, attraverso le loro unità nazionali di informazione sui passeggeri, ai dati sui viaggiatori aerei che sono necessari per la prevenzione, l'accertamento e l'indagine riguardo ai reati gravi e di terrorismo.

1.4.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico n. 1: rafforzare le verifiche preliminari alle frontiere esterne pertinenti con dati API completi e di qualità elevata nonché agevolare il flusso dei viaggiatori (per tutti i voli in arrivo contemplati, ivi compresi i voli charter e l'aviazione di affari).

Obiettivo specifico n. 2: prevenire e accertare i reati gravi e il terrorismo e svolgere indagini su questi ultimi, con i dati API che integrano i dati PNR di tutti i voli extra-UE in arrivo e in partenza nonché di voli intra-UE selezionati.

Per conseguire gli obiettivi specifici nn. 1 e 2, la proposta prevede la creazione di un router API centrale.

⁵¹ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

L'ingresso nell'Unione di **tutti i viaggiatori aerei**, indipendentemente dalla loro cittadinanza, è agevolato e accelerato da verifiche di frontiera più efficienti basate sull'esito di verifiche preliminari sistematiche effettuate durante il tragitto verso l'aeroporto. Il loro check-in sarà agevolato dalla lettura automatizzata delle informazioni dei documenti di viaggio.

eu-LISA istituirà e gestirà un router API centrale il prima possibile dopo l'adozione di entrambe le proposte.

I **vettori aerei**, segnatamente quelli che effettuano esclusivamente voli intra-UE, dovranno effettuare investimenti per fornire i dati API al router (75 milioni di EUR⁵²). Tuttavia, per il settore aereo nel suo complesso, tali costi saranno compensati dall'approccio razionalizzato e centralizzato alla trasmissione delle informazioni alle autorità nazionali competenti. Ad esempio, la consegna dei dati API alle autorità di frontiera e alle unità d'informazione sui passeggeri (UIP) attraverso un'interfaccia unica ridurrà in modo sostanziale il numero di collegamenti, limitando di conseguenza i costi operativi (+12,545 milioni di EUR all'anno anziché +40,3 milioni di EUR) e ridurrà le sanzioni solitamente applicate per la carenza o l'assenza di dati di viaggio (80 milioni di EUR all'anno).

Gli **aeroporti** trarranno beneficio dalla riduzione del tempo necessario per attraversare le frontiere, che indirettamente ridurrà il tempo in cui gli aeromobili devono essere mantenuti a terra e renderà più affidabili i trasferimenti (hub).

I beneficiari principali sono **le autorità di contrasto (unità d'informazione sui passeggeri) e le autorità nazionali competenti per la gestione delle frontiere**. La raccolta condivisa dei dati comporterà costi minori nel lungo periodo (20 milioni di EUR all'anno). L'approccio sistematico e coerente favorirà un utilizzo più efficiente delle risorse per le verifiche di frontiera agli aeroporti. La disponibilità di dati precisi sui viaggiatori aiuterà le unità d'informazione sui passeggeri a tenere traccia in modo più affidabile ed efficiente della circolazione dei sospetti noti e a individuare i modelli di viaggio sospetti di soggetti ignoti che possono essere coinvolti in attività terroristiche o reati gravi.

I **cittadini** trarranno benefici diretti e indiretti dall'agevolazione dei viaggi e dagli ingressi nello spazio Schengen, nonché dal maggiore contrasto della criminalità e dal minore tasso di reati. Sono i cittadini i veri beneficiari della presente iniziativa, che contribuisce ad aumentarne la protezione.

1.4.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati.

Realizzazione del router centrale:

- data di entrata in funzione (secondo quanto sarà previsto e segnalato periodicamente dal consiglio di amministrazione di eu-LISA) (obiettivo T0+5 anni)

⁵² Cfr. la valutazione d'impatto.

Obiettivo specifico n. 1:

- percentuale di compagnie aeree collegate al router centrale, che operano sulle rotte extra Schengen (obiettivo 100 %)
- numero di autorità di gestione delle frontiere nazionali che ricevono informazioni dal router centrale
- numero di collegamenti diretti tra le compagnie aeree e le autorità nazionali di gestione delle frontiere per i dati API (obiettivo 0)
- rapporto: numero di serie di dati API trasmesse direttamente alle autorità nazionali di gestione delle frontiere / numero di serie di dati API trasmesse al router (obiettivo 0 %)
- percentuale dei voli in cui le serie di dati API sono state ricevute dalle autorità nazionali di gestione delle frontiere (obiettivo 100 %)
- percentuale dei voli in cui le serie di dati API sono state ricevute dalle autorità nazionali di gestione delle frontiere meno di 30 minuti dopo il decollo (100 %)
- numero e importo delle sanzioni imposte alle compagnie aeree per l'imbarco di un viaggiatore sulla base di un documento i cui dati leggibili da dispositivo automatico non sono autentici (obiettivo 0)
- numero e importo delle sanzioni irrogate alle compagnie aeree per serie di dati incomplete o inesatte (obiettivo 0)
- numero e importo di sanzioni irrogate alle compagnie aeree per serie di dati mancanti (obiettivo 0)
- percentuale di serie di dati API con serie di dati di identità complete (100 %)
- percentuale di serie di dati API corrette a livello sintattico (100 %)
- numero di viaggiatori sottoposti a verifiche preliminari sui voli in arrivo contemplati: (pari al numero di viaggiatori in arrivo)
- percentuale dei casi rilevati alla frontiera che erano già stati rilevati durante le verifiche preliminari per i voli in arrivo contemplati: obiettivo 100 %

Obiettivo specifico n. 2:

- percentuale di compagnie aeree collegate all'interfaccia dei vettori/router centrale che operano sulle rotte intra-UE (obiettivo 100 %)
- numero di UIP collegate al router centrale (obiettivo 26)
- numero di collegamenti diretti tra le compagnie aeree e le UIP per i dati API (obiettivo 0)
- rapporto: numero di serie di dati API trasmesse direttamente alle UIP/ numero di serie di dati API trasmesse al router (obiettivo 0 %)
- percentuale di dati PNR ricevuti con i dati API corrispondenti (obiettivo 100 %)
- numero di corrispondenze e riscontri positivi (hit) automatizzati (solo con dati PNR, solo con dati API, con dati sia PNR che API)

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Entrambe le iniziative necessitano dello sviluppo, e in seguito della manutenzione e della gestione, di un router centrale ("router API"), con due periodi transitori.

A/ Progettazione e sviluppo

La fase di progettazione riguarda il router, le componenti tecniche necessarie per gestire il router e gli strumenti che insieme sostengono eu-LISA, i vettori aerei e gli Stati membri nell'adempimento dei loro rispettivi obblighi.

Si basa i) sull'adozione delle proposte di regolamento, ii) sulla realizzazione delle componenti tecniche da cui dipendono l'interfaccia dei vettori e il router iii) sull'esito previsto di altri progetti di sviluppo in seno a eu-LISA che metterebbe a disposizione risorse umane da poter riassegnare ad altre posizioni e compiti.

Per analogia con il tempo necessario per altre proposte, si ipotizza che le proposte legislative siano inviate ai colegislatori entro la fine del 2022 e che la procedura di adozione sia completata entro la fine del 2023. L'inizio del periodo di sviluppo è fissato per la fine del 2025 (=T0) onde disporre di un punto di riferimento a partire del quale sono contate le durate, e di non date assolute. Se i colegislatori adotteranno la proposta più tardi, l'intero calendario slitterà di conseguenza. Il periodo di sviluppo dovrebbe essere completato a tali condizioni entro la fine del 2028 (T0 + 3 anni)

B/ Gestione

La gestione inizia e pertanto dipende dall'entrata in funzione dell'interfaccia dei vettori e del router. (T1=T0 +3 anni)

C/ Periodo transitorio

Il periodo transitorio dipende dall'entrata in funzione dell'interfaccia dei vettori e del router e prevede un'attuazione progressiva da parte dei vettori aerei e degli Stati membri dei loro rispettivi obblighi:

- per i vettori aerei: il collegamento e la trasmissione dei dati API all'interfaccia dei vettori, la raccolta sistematica dei dati mediante mezzi automatizzati;
- per gli Stati membri: la raccolta dei dati API attraverso il router.

Tale periodo dovrebbe concludersi due anni dopo l'entrata in funzione dell'interfaccia dei vettori e del router: (T1+2 anni)

Calendario

INFORMATION AS OF TUESDAY 28/06/2022 Future legal proposals indicative timelines (subject to timely adoption) / Years	Prep (Procurement, Studies, Recruitment)		Implementation (Analysis, Design, Build, Test, Deploy)						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
e-CODEX (Entry into force: June 2022)									
Prum II <i>(legislative proposal presented in December 2021, foreseen adoption by co-legislators in 2024)</i>									
Joint Investigation Teams (JITs) Platform <i>(legislative proposal presented in December 2021, foreseen adoption by co-legislators in 2023, Parliament proposed a change in timeline, shifting the EiO in 2025)</i>									
Visa Digitalisation <i>(legislative proposal presented in April 2022, foreseen adoption by co-legislators in 2023)</i>									
Advanced Passenger Information (API) Router <i>(currently in impact assessment stage by COM, foreseen two Regulations to be presented around autumn 2022)</i>									

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) autorizza esplicitamente l'Unione a sviluppare una politica comune sui controlli cui sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne, il che costituisce un chiaro obiettivo da perseguire a livello dell'UE, e sul contrasto dell'immigrazione illegale. Si tratta al contempo di settori di competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri.

La valutazione d'impatto che accompagna la proposta mostra che i) non tutte le persone che attraversano le frontiere esterne per raggiungere l'Unione sono sottoposte a verifiche preliminari basate sui dati API e ii) permangono alcune lacune nei dati raccolti per finalità legate ai dati PNR quando mancano i dati API, il che vale in particolar modo per i voli intra-UE. Nel contesto in esame, l'azione dell'UE mira a risolvere tali problemi, che possono essere affrontati in applicazione del principio di sussidiarietà, pertinente in tale questione di competenza concorrente, in quanto gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti in modo sufficiente dai soli Stati membri e possono essere conseguiti meglio dall'UE, a causa della portata o degli effetti dell'azione proposta:

i) i soli Stati membri non sarebbero in grado di attuare in modo efficace norme di gestione comuni e chiare sul trattamento dei dati API per la gestione delle frontiere e il contrasto dell'immigrazione illegale, segnatamente sulle verifiche preliminari, che sono fondamentali per un approccio armonizzato in tutta l'Unione e, in particolare, nello spazio Schengen, in materia di circolazione delle persone attraverso le frontiere esterne (codice frontiere Schengen);

ii) i soli Stati membri non sarebbero parimenti in grado di affrontare in modo efficace i problemi relativi al trattamento dei dati API per finalità di contrasto, in quanto la direttiva API costituisce uno strumento riguardante lo spazio Schengen e non disciplina il rilevamento e la trasmissione dei dati API dei voli intra-UE. In assenza di dati API che integrino i dati PNR per tali voli, gli Stati membri hanno attuato varie misure volte a compensare la mancanza di dati di identità sui viaggiatori. Tra tali misure figurano ad esempio i controlli di conformità fisica per verificare i dati di identità tra il documento di viaggio e la carta di imbarco che generano nuovi problemi, senza risolvere il problema di fondo della mancanza di dati API.

Sarebbe pertanto necessaria un'azione a livello europeo sui dati API per affrontare in modo efficace i problemi individuati in conformità con il principio di sussidiarietà. Anche nella "Strategia per uno spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne pienamente funzionante e resiliente"⁵³ adottata dalla Commissione nel giugno 2021 si auspica un maggiore utilizzo dei dati API in combinazione con i dati PNR per i voli intra-UE al fine di rafforzare in modo significativo la sicurezza interna. Oltre alla necessità di rafforzare lo spazio Schengen quale priorità politica dell'Unione, la

⁵³ COM(2021) 277 final (2.6.2021).

necessità di un'azione europea sui dati API in questo momento, e a prescindere dalla posizione particolare dell'Irlanda, deriva altresì dai recenti sviluppi legislativi sulla gestione delle frontiere esterne dell'Unione:

– le norme in materia di interoperabilità del 2019 consentiranno verifiche sistematiche delle persone che attraversano le frontiere esterne dello spazio Schengen basate su tutte le informazioni disponibili nei sistemi di informazione centralizzati dell'UE per la gestione della migrazione, delle frontiere e della sicurezza. La trasmissione centralizzata dei dati API a livello dell'UE costituisce il proseguimento logico di tale approccio;

– alle frontiere esterne dello spazio Schengen, l'utilizzo dei dati API integrerebbe in modo efficace l'entrata in funzione imminente del sistema di ingressi/uscite (EES) e del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). L'utilizzo dei dati API rimarrebbe necessario per la gestione delle frontiere esterne, in quanto informa in anticipo le guardie di frontiera sull'eventualità che un viaggiatore si sia effettivamente imbarcato su un aereo in partenza da un paese terzo e stia per entrare nello spazio Schengen, agevolando pertanto le verifiche di frontiera che avranno luogo quando il viaggiatore giungerà alla frontiera esterna.

Valore aggiunto previsto dell'Unione (ex-post)

- I vettori aerei dovrebbero beneficiare di risparmi sui costi tecnici, operativi, infrastrutturali e amministrativi attraverso la drastica riduzione del numero di collegamenti, formati di scambio, procedure e messaggi inviati alle autorità di gestione delle frontiere degli Stati membri e alle unità d'informazione sui passeggeri (teoricamente diviso per 26) nonostante l'aumento complessivo della quantità di passeggeri e voli interessati dall'iniziativa.

- Le norme armonizzate sulla raccolta dei dati per i dati API dovrebbero influire indirettamente sulla qualità e sull'entità della cooperazione di polizia, migliorando pertanto la **soluzione dei casi di reati transfrontalieri collegati al vettore aereo**: gli scambi tra UIP potrebbero essere ampliati in base al fatto che le UIP partner hanno maggiori possibilità di trovare informazioni idonee presso la loro controparte (raccolta sistematica) o conoscono con largo anticipo le possibilità di averle a disposizione (norme selettive sulla raccolta dei dati in base a una valutazione dei rischi conformemente a norme armonizzate).

- La riduzione delle lacune rimanenti in materia di informazioni sugli operatori distribuiti in modo irregolare (aviazione di affari, charter) o sui viaggiatori che non erano ancora interessati da alcuna verifica (equipaggio) contribuirebbe a prevenire, accertare e ridurre il traffico (traffico di stupefacenti e tratta di esseri umani) che ha beneficiato di tali vettori immuni.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'esperienza maturata con lo sviluppo dei sistemi IT nel settore Giustizia e affari interni, sulla base dello scambio di dati con i paesi terzi (ad esempio i vettori aerei), come obiettivo principale in un approccio decentralizzato (direttive API o PNR) oppure a titolo accessorio ma centrale, ad esempio per l'EES e l'ETIAS (portale dei vettori), ha consentito di trarre gli insegnamenti seguenti.

1. L'attuazione di un nuovo regolamento che impone nuovi obblighi per i vettori aerei può essere impegnativa: il panorama alquanto variegato comprendente molti attori di piccole dimensioni può comportare una mancanza di consapevolezza e una

diffusione lenta. La piena attuazione di sistemi basati sui dati API e PNR fino all'"ultimo punto percentuale" dei vettori aerei può essere difficile e lo può essere ancora di più qualora le informazioni sui viaggiatori debbano essere raccolte dai voli charter e dall'aviazione d'affari. Le campagne di comunicazione, unitamente al coordinamento con eu-LISA e le autorità degli Stati membri, sarebbero fondamentali per conseguire pienamente l'obiettivo.

Inoltre, l'esperienza acquisita con l'applicazione concreta di sistemi di informazione dell'UE centralizzati che necessitano di un adeguamento o un ampliamento dei sistemi nazionali (VIS, SIS) ha dimostrato che:

2. L'attuazione della componente centrale può essere soggetta a ritardi e sovraccosti che possono derivare dalla variazione delle prescrizioni, a causa della mancanza di strumenti giuridici di fondo che ne delineano la finalità, la portata, le funzioni e le specifiche tecniche. Di conseguenza, **per avviare la fase preparatoria di progettazione si dovrebbe attendere che siano pronti lo strumento giuridico nonché i relativi atti delegati e di attuazione.**

2. Quanto all'applicazione concreta del sistema a livello nazionale, un approccio progressivo con livelli funzionali progressivi (rifusione del SIS) è il più adatto per realizzare serie funzionali sempre più complesse e può portare a sviluppi sia a livello centrale che nazionale riducendo l'attenzione posta sulla garanzia della qualità, nonché aumentare la stabilità dei risultati, il che è fondamentale quando devono essere verificati vari sistemi nazionali rispetto al sistema centrale (disponibilità di un ambiente di verifica stabile). Un approccio progressivo che inizia con alcuni siti e raggiunge un numero crescente di siti in modo tempestivo aiuta gli Stati membri a gestire il carico nel flusso operativo degli appalti ed equilibra la pressione sulle risorse finanziarie e sulla catena logistica. Contribuisce all'elaborazione delle osservazioni ricevute sul campo per una serie limitata di siti pilota, evitando l'esposizione a un flusso ingestibile su larga scala di alcune osservazioni negative. Gli insegnamenti tratti dai siti pilota possono essere vantaggiosi per un'ulteriore diffusione su larga scala attraverso la promozione di una strategia di formazione. Il sistema centrale trae beneficio da un aumento progressivo dei dati da trattare e dal conseguente adattamento dell'infrastruttura ove necessario. In ultima analisi un approccio progressivo basato su criteri di rischio collegati ai fattori geografici (VIS) contribuisce a focalizzare l'attenzione, ad esempio sulle situazioni aziendali più complesse, agevolando il completamento dell'intera gamma operativa di sistemi sia centrali che nazionali. Di conseguenza, **dovrebbe essere favorito un approccio progressivo basato su fasi transitorie, progetti pilota, fasi funzionali incrementali e/o un'attuazione su base geografica incrementale.**

3. Può essere difficile disporre di una visione generale del livello di avanzamento in alcuni Stati membri (VIS, SIS iniziale), in particolare quelli che non avevano previsto le rispettive attività nella loro programmazione pluriennale o che non avevano una programmazione abbastanza precisa. Per quanto riguarda l'EES, l'ETIAS e l'interoperabilità, è stato previsto un meccanismo di rimborso dei costi di integrazione degli Stati membri che ha contribuito a tenere traccia dello sforzo di attuazione. **È pertanto opportuno cercare di attuare misure volte a ottenere una visione più affidabile del livello di integrazione di ciascuno Stato membro.**

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

Gli investimenti richiesti a livello dell'UE e a livello degli Stati membri possono essere finanziati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP) per i fondi per gli affari interni, ricorrendo al Fondo Sicurezza interna (ISF) e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI), parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere. I finanziamenti oltre l'anno 2027 rientreranno nelle negoziazioni del prossimo QFP.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Gli stanziamenti necessari per finanziare lo sviluppo del router API da parte di eu-LISA (34,967 milioni di EUR) non sono stati pianificati nel contesto degli stanziamenti del QFP 2021-2027 per eu-LISA e nemmeno per la DG HOME (2,653 milioni di EUR), dato che si tratta di una proposta nuova i cui importi non erano noti quando è stato presentato il QFP 2021-2027. Si propone pertanto di rafforzare il bilancio di eu-LISA e il bilancio della DG HOME per gli importi necessari negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, riducendo gli strumenti tematici dello strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI).

1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

durata limitata

- in vigore dal [GG/MM]AAAA al [GG/MM]AAAA
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

durata illimitata

- attuazione con un periodo di avviamento dal 2024 al 2028
- e successivo funzionamento a pieno ritmo dal 2029

1.7. Modalità di gestione previste⁵⁴

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;

⁵⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Si prevede che la fase di progettazione e sviluppo del router API duri quattro anni durante i quali eu-LISA svilupperà le componenti. Il router API sarà operativo alla fine del 2028.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Gestione concorrente:

Ogni Stato membro istituisce il proprio sistema di gestione e di controllo per il rispettivo programma e assicura la qualità e l'affidabilità del sistema di monitoraggio e dei dati riguardanti gli indicatori, in conformità del regolamento recante disposizioni comuni (RDC)⁵⁵. Ogni anno gli Stati membri trasmettono un pacchetto di affidabilità comprendente i conti annuali, la dichiarazione di gestione e i pareri dell'autorità di audit sui conti, sul sistema di gestione e di controllo e sulla legittimità e regolarità delle spese dichiarate nei conti annuali. Il pacchetto di affidabilità è usato dalla Commissione per determinare l'importo imputabile al Fondo/strumento per il periodo contabile. Ogni due anni è organizzata una riunione di riesame tra la Commissione e ogni Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Sei volte all'anno gli Stati membri trasmettono i dati relativi a ciascun programma ripartiti per obiettivo specifico. Tali dati riguardano i costi delle operazioni e i valori degli indicatori comuni di output e di risultato.

Per quanto riguarda i fondi per gli affari interni, gli Stati membri presentano una relazione annuale in materia di performance contenente informazioni sui progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento degli obiettivi intermedi e finali, esponendo inoltre tutti i problemi che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte.

Nel quadro dei fondi per gli affari interni del periodo 2021-2027, ciascuno Stato membro presenta una relazione finale in materia di performance che dovrebbe esporre i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del programma, esaminare tutti i problemi principali che hanno inciso sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte, valutando l'efficacia di tali misure. Dovrebbe inoltre illustrare il contributo offerto dal programma per affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni dell'UE indirizzate allo Stato membro in questione, i progressi compiuti nel conseguimento dei target indicati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, le constatazioni risultanti dalle valutazioni pertinenti, il seguito dato a tali constatazioni e i risultati delle azioni di comunicazione.

Gestione indiretta

Il monitoraggio e la comunicazione della proposta seguiranno i principi delineati nel regolamento eu-LISA e nel regolamento finanziario dell'UE, allineandosi inoltre all'orientamento comune sulle agenzie decentrate. In particolare, eu-LISA deve inviare ogni anno alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio un documento unico di programmazione contenente programmi di lavoro annuali e

⁵⁵ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.

pluriennali, oltre alla programmazione delle risorse. Tale documento definisce gli obiettivi e i risultati attesi, così come gli indicatori di prestazione atti a monitorare il conseguimento degli obiettivi e dei risultati. eu-LISA deve inoltre presentare al consiglio di amministrazione una relazione annuale di attività consolidata, che contiene in particolare informazioni sulla realizzazione degli obiettivi e dei risultati stabiliti nel documento unico di programmazione. Tale relazione deve essere trasmessa anche alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio.

Inoltre, come indicato all'articolo 39 del regolamento eu-LISA, entro il 12 dicembre 2023 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione, dopo aver consultato il consiglio di amministrazione, valuta, in base ai propri orientamenti, le prestazioni dell'Agenzia in relazione agli obiettivi, al mandato, all'ubicazione e ai compiti stabiliti per essa. Oltre all'applicazione del presente regolamento, tale valutazione esamina come e in che misura l'Agenzia contribuisca effettivamente alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e all'instaurazione a livello di Unione di un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica. Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a modifiche del presente regolamento.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Gestione concorrente

Per il periodo 2021-2027, il regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e il regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna saranno gestiti per la prima volta in virtù delle norme del regolamento recante disposizioni comuni (RDC).

Per la gestione concorrente, l'RDC si basa sulla strategia di gestione e di controllo in vigore per il periodo di programmazione 2014-2020 e introduce alcune misure volte a semplificare l'attuazione e a ridurre l'onere dei controlli a livello sia dei beneficiari che degli Stati membri.

Tra le novità figurano i seguenti elementi:

- l'eliminazione della procedura di designazione (che dovrebbe permettere di accelerare l'attuazione dei programmi);
- le verifiche di gestione (amministrative e sul posto) che devono essere svolte dall'autorità di gestione in base ai rischi (rispetto ai controlli amministrativi al 100 % richiesti nel periodo di programmazione 2014-2020); inoltre, a determinate condizioni, le autorità di gestione possono applicare modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali;
- le condizioni per evitare molteplici audit sulla stessa operazione/spesa.

Le autorità del programma presenteranno alla Commissione richieste intermedie di pagamento basate sulle spese sostenute dai beneficiari. L'RDC permette alle autorità

di gestione di svolgere verifiche di gestione in base ai rischi e prevede anche controlli specifici (ad esempio controlli sul posto effettuati dall'autorità di gestione e audit di operazioni/spese effettuati dall'autorità di audit) dopo che la relativa spesa è stata dichiarata alla Commissione nelle richieste intermedie di pagamento (fino a sei all'anno). Per attenuare il rischio di rimborsare spese inammissibili, l'RDC stabilisce che i pagamenti intermedi della Commissione siano limitati al 95 % degli importi indicati nella richiesta di pagamento, dato che inizialmente è stata svolta soltanto una parte dei controlli nazionali. La Commissione pagherà il saldo dopo l'esercizio annuale di liquidazione dei conti, allorché avrà ricevuto il pacchetto di affidabilità dalle autorità di gestione del programma. Eventuali irregolarità scoperte dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione del pacchetto di affidabilità annuale possono dar luogo a rettifiche finanziarie nette.

Gestione indiretta

Parte della proposta sarà attuata tramite il bilancio di eu-LISA nel quadro della gestione indiretta.

In linea con il principio di sana gestione finanziaria, il bilancio di eu-LISA sarà eseguito secondo un principio di controllo interno efficace ed efficiente. eu-LISA è pertanto tenuta ad attuare un'adeguata strategia di controllo coordinata fra i pertinenti soggetti addetti alle varie fasi del controllo.

Per quanto riguarda i controlli ex post, eu-LISA, in quanto agenzia decentrata, è in particolare soggetta a:

- un audit interno da parte del servizio di audit interno della Commissione;
- relazioni annuali da parte della Corte dei conti europea, contenenti una dichiarazione concernente l'affidabilità dei conti annuali e la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti;
- discarico annuale concesso dal Parlamento europeo;
- eventuali indagini dell'OLAF dirette ad accertare, in particolare, che le risorse stanziare alle agenzie siano usate correttamente.

In quanto direzione generale partner di eu-LISA, la DG HOME attuerà la sua strategia di controllo sulle agenzie decentrate per garantire una rendicontazione affidabile nel quadro della sua relazione annuale di attività (RAA). Mentre le agenzie decentrate hanno la piena responsabilità dell'esecuzione del proprio bilancio, la DG HOME è responsabile del regolare pagamento dei contributi annuali stabiliti dalle autorità di bilancio dell'UE.

Il Mediatore europeo apporta infine un ulteriore livello di controllo e responsabilizzazione per eu-LISA.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

In questa fase non sono stati individuati rischi specifici.

Per la parte di gestione compresa nel regime di gestione concorrente, i rischi generali relativi all'attuazione dei programmi in corso riguardano la sottoesecuzione del fondo/strumento da parte degli Stati membri e i possibili errori derivanti dalla complessità delle norme e da carenze nei sistemi di gestione e di controllo. Il progetto di RDC semplifica il quadro normativo armonizzando le regole e i sistemi di gestione e di controllo dei diversi fondi attuati in regime di gestione concorrente.

Semplifica inoltre le prescrizioni in materia di controllo (ad esempio verifiche di gestione in base ai rischi, possibilità di modalità di controllo proporzionate in linea con le procedure nazionali, limitazioni del lavoro di audit in termini di tempo e/o di specifiche operazioni).

Per il bilancio eseguito da eu-LISA è necessario un quadro di controllo interno specifico basato sul quadro di controllo interno della Commissione europea. Il documento unico di programmazione deve fornire informazioni sui sistemi di controllo interno, mentre la relazione annuale di attività consolidata (RAAC) deve contenere informazioni sull'efficienza e sull'efficacia di tali sistemi di controllo interno, anche per quanto riguarda la valutazione dei rischi. La RAAC 2021 riferisce che la dirigenza dell'Agenzia era ragionevolmente certa che, nel complesso, fossero stati predisposti controlli idonei e che stessero funzionando secondo le aspettative, come pure che i rischi fossero monitorati e attenuati adeguatamente e che, se necessario, fossero apportati vari rafforzamenti e miglioramenti.

Un altro livello di vigilanza interna è fornito inoltre dalla struttura di audit interno di eu-LISA, sulla base di un piano di audit annuale e in particolare della considerazione della valutazione dei rischi in tale Agenzia. La struttura di audit interno assiste eu-LISA nell'adempimento dei suoi obiettivi, fornendo un approccio sistematico e disciplinato per la valutazione dell'efficacia dei processi di gestione dei rischi, di controllo e di governance e formulando raccomandazioni per il loro miglioramento.

Il trattamento dei dati personali da parte di eu-LISA viene inoltre controllato dal Garante europeo della protezione dei dati e dal responsabile della protezione dei dati di eu-LISA (una funzione indipendente collegata direttamente al segretariato del consiglio di amministrazione).

Infine, in quanto direzione generale partner di eu-LISA, la DG HOME effettua ogni anno un esercizio di gestione dei rischi per individuare e valutare potenziali rischi elevati connessi alle attività delle agenzie, compresa eu-LISA. I rischi considerati critici vengono riferiti ogni anno nel piano di gestione della DG HOME e sono accompagnati da un piano d'azione che definisce le azioni di mitigazione previste.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Per la parte in gestione concorrente, i costi dei controlli dovrebbero rimanere stabili o potenzialmente ridursi per gli Stati membri.

Si registreranno miglioramenti sotto il profilo dell'efficienza nell'attuazione dei programmi dei fondi per gli affari interni del periodo 2021-2027 nonché un aumento dei pagamenti agli Stati membri.

Con l'approccio basato sui rischi in materia di gestione e controlli introdotto nell'RDC applicabile ai fondi per gli affari interni, unito al maggiore stimolo ad adottare opzioni semplificate in materia di costi, il costo dei controlli a carico degli Stati membri dovrebbe ridursi ulteriormente.

Per eu-LISA, sul rapporto "costi del controllo/valore dei fondi gestiti" riferisce la Commissione. La RAA 2021 della DG HOME indica lo 0,08 % per questo rapporto con riferimento alle entità incaricate della gestione indiretta e alle agenzie decentrate, compresa eu-LISA.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La DG HOME continuerà ad applicare la propria strategia antifrode in linea con la strategia antifrode della Commissione (CAFS) per garantire, tra l'altro, che i propri controlli antifrode interni siano pienamente allineati alla CAFS e che il proprio approccio alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio di frode e a trovare risposte adeguate.

Per quanto riguarda la gestione concorrente, gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione. In tale contesto, gli Stati membri adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare e rettificare le irregolarità. In base al precedente ciclo (2014-2020), anche per il periodo di programmazione 2021-2027, gli Stati membri sono tenuti a istituire procedure per rilevare irregolarità e combattere le frodi e sono soggetti al regolamento delegato della Commissione per la segnalazione di irregolarità. Le misure antifrode rimarranno un principio e un obbligo trasversale per gli Stati membri.

Per quanto riguarda la gestione indiretta, le misure di lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite sono indicate, fra l'altro, all'articolo 50 del regolamento eu-LISA e al titolo X del regolamento finanziario di eu-LISA.

eu-LISA parteciperà in particolare alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode e informerà senza indugio la Commissione dei casi di presunta frode e di altre irregolarità finanziarie, in linea con la sua strategia antifrode interna, revisionata e adottata nell'agosto 2022 che riguarda il periodo 2022-2024.

Inoltre, in qualità di DG partner, nell'ottobre 2021 la DG HOME ha adottato una strategia antifrode accompagnata da un piano di azione, che rafforza ulteriormente le capacità antifrode della DG adattandole a un ambiente in costante evoluzione. Tiene in considerazione le novità introdotte dalla strategia antifrode della Commissione del 2019 e le rettifiche richieste dal QFP 2021-2027.

Le agenzie decentrate, compresa eu-LISA, rientrano nell'ambito di applicazione di tale strategia. La RAA 2021 della DG HOME ha concluso che i processi di prevenzione e individuazione delle frodi hanno funzionato in modo soddisfacente e hanno pertanto contribuito a garantire il conseguimento degli obiettivi di controllo interno.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁵⁶	di paesi EFTA ⁵⁷	di paesi candidati ⁵⁸	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
4	11 02 01 Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti	Diss.	NO	NO	SÌ	NO
4	11.01.01 – Spese di supporto per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) – Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI)	Non diss.	NO	NO	SÌ	NO
4	11 10 02 Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA")	Non diss.	NO	NO	SÌ	NO
5	12 02 01 Fondo Sicurezza interna (ISF)	Diss.	NO	NO	NO	NO
5	11.02.02 – Spese di supporto per il Fondo Sicurezza interna (ISF) – Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI)	Non diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

⁵⁶ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁵⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁵⁸ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Tipo di spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	4	Migrazione e gestione delle frontiere
---	---	---------------------------------------

DG Migrazione e affari interni			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale 2021-2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Totale 2028-2034	TOTALE
• Stanziamenti operativi																
11 02 01 Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI)	Impegni	(1a)				8,250	8,250	7,838	9,075	10,313	5,363	5,363	5,363	5,363	48,675	56,925
	Pagamenti	(2a)				2,888	2,888	4,393	6,394	8,642	7,734	7,219	6,538	5,610	46,530	49,418
11 10 02 Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ("eu-LISA")	Impegni	(1b)	0,157	2,597	7,958	22,865	33,577	15,415	9,168	9,083	9,083	9,083	9,083	9,083	69,998	103,575
	Pagamenti	(2b)	0,157	2,597	7,958	22,865	33,577	15,415	9,168	9,083	9,083	9,083	9,083	9,083	69,998	103,575
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁵⁹																
Linea di bilancio			(3)													

⁵⁹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE stanziamenti per la DG HOME	Impegni	=1a+1b +3	0,314	3,993	7,958	31,115	41,827	23,253	18,243	19,396	14,446	14,446	14,446	14,446	118,673	160,500
	Pagamenti	=2a+2b +3	0,314	3,993	7,958	25,753	36,464	19,808	15,562	17,725	16,817	16,302	15,621	14,693	116,528	152,992

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,314	3,993	7,958	31,115	41,827	23,253	18,243	19,396	14,446	14,446	14,446	14,446	118,673	160,500
	Pagamenti	(5)	0,314	3,993	7,958	25,753	36,464	19,808	15,562	17,725	16,817	16,302	15,621	14,693	116,528	152,992
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)														
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	0,314	3,993	7,958	31,115	41,827	23,253	18,243	19,396	14,446	14,446	14,446	14,446	118,673	160,500
	Pagamenti	=5+ 6	0,314	3,993	7,958	25,753	36,464	19,808	15,562	17,725	16,817	16,302	15,621	14,693	116,528	152,992

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	Sicurezza e difesa
---	---	--------------------

DG Migrazione e affari interni			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale 2021-2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Totale 2028-2034	TOTALE
• Stanziamenti operativi																
12 02 01 Fondo Sicurezza interna (ISF)	Impegni	(1a)				3,300	3,300	3,135	3,630	4,125	2,145	2,145	2,145	2,145	19,470	22,770
	Pagamenti	(2a)				1,155	1,155	1,757	2,558	3,457	3,094	2,888	2,615	2,244	18,612	19,767

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁶⁰																
Linea di bilancio		(3)														
TOTALE stanziamenti per la DG HOME	Impegni	=1a+1b+3				3,300	3,300	3,135	3,630	4,125	2,145	2,145	2,145	2,145	19,470	22,770
	Pagamenti	=2a+2b+3				1,155	1,155	1,757	2,558	3,457	3,094	2,888	2,615	2,244	18,612	19,767

• TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)				3,300	3,300	3,135	3,630	4,125	2,145	2,145	2,145	2,145	19,470	22,770
	Pagamenti	(5)				1,155	1,155	1,757	2,558	3,457	3,094	2,888	2,615	2,244	18,612	19,767
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)														
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6				3,300	3,300	3,135	3,630	4,125	2,145	2,145	2,145	2,145	19,470	22,770
	Pagamenti	=5+ 6				1,155	1,155	1,757	2,558	3,457	3,094	2,888	2,615	2,244	18,612	19,767

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,157	2,597	7,958	34,415	45,127	31,668	31,113	36,721	33,751	33,751	33,751	27,151	227,903	273,030
	Pagamenti	(5)	0,157	2,597	7,958	26,908	37,619	23,413	22,409	28,706	31,461	33,379	34,208	31,589	205,166	242,785
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)														
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6	0,157	2,597	7,958	34,415	45,127	26,388	21,873	23,521	16,591	16,591	16,591	16,591	138,143	183,270
	Pagamenti	=5+ 6	0,157	2,597	7,958	26,908	37,619	21,565	18,119	21,182	19,911	19,189	18,236	16,937	135,140	172,759

⁶⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale 2021-2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Totale 2028-2034	TOTALE
DG Migrazione e affari interni															
• Risorse umane		0,314	0,471	0,471	0,471	1,727	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	3,297	5,024
• Altre spese amministrative		0,187	0,273	0,273	0,273	1,006	0,273	0,273	0,273	0,187	0,187	0,187	0,187	1,488	2,492
TOTALE DG HOME	Stanziamanti	0,501	0,744	0,744	0,744	2,732	0,744	0,744	0,666	0,658	0,658	0,658	0,658	4,785	7,516

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,501	0,744	0,744	0,744	2,732	0,744	0,744	0,666	0,658	0,658	0,658	0,658	4,785	7,516
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale 2021-2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Totale 2028-2034	TOTALE
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	0,815	4,737	8,702	35,159	47,858	27,131	22,617	24,186	17,249	17,249	17,249	17,249	142,928	190,786
	Pagamenti	0,815	4,737	8,702	27,651	40,351	22,309	18,863	21,847	20,569	19,847	18,894	17,595	139,925	180,275

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓	Tipo ⁶¹	Costo medio	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Anno 2028		Anno 2029		Anno 2030		Anno 2031		Anno 2032		Anno 2033		Anno 2034		N. totale	Costo totale		
			zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo				
OBIETTIVO COMUNE																												
- Realizzazione router		44,482	0,004	0,157	0,058	2,597	0,179	7,958	0,507	22,565	0,252	11,205														1	44,482	
Gestione router		9,083								0,300		4,210		9,168		9,083		9,083		9,083		9,083		9,083		9,083		59,093
Totale parziale per l'obiettivo comune				0,157		2,597		7,958		22,865		15,415		9,168		9,083		9,083		9,083		9,083		9,083		9,083		103,575
OBIETTIVO SPECIFICO N. 1																												
- Creazione collegamento Stati membri	26	1,031							8	8,250	6	6,188	6	6,188	6	6,188										26	26,813	
- Mantenimento collegamento Stati membri	26	0,206									8	1,650	14	2,888	20	4,125	26	5,363	26	5,363	26	5,363	26	5,363	26	5,363	26	30,113
Totale parziale per l'obiettivo specifico n. 1										8,250		7,838		9,075		10,313		5,363		5,363		5,363		5,363		5,363		56,925

⁶¹ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).

3.2.3. Incidenza prevista sulle risorse umane di eu-LISA

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Agenti temporanei (gradi AD)	0,157	1,099	2,198	2,355	4,710	2,355	2,355	2,355	2,355	2,355	2,355
Agenti temporanei (gradi AST)											
Agenti contrattuali	0,000	0,298	0,680	0,850	1,955	1,105	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
Esperti nazionali distaccati											

TOTALE	0,157	1,397	2,878	3,205	6,665	3,460	3,375	3,375	3,375	3,375	3,375
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Fabbisogno di personale (lavoratori dipendenti a tempo pieno):

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Agenti temporanei (gradi AD)	2,0	14,0	14,0	15,0	30,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Agenti temporanei (gradi AST)											
Agenti contrattuali	0,0	7,0	8,0	10,0	23,0	13,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Esperti nazionali distaccati											

TOTALE	2,0	21,0	22,0	25,0	53,0	28,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0
---------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Il personale di eu-LISA dovrebbe sostenere gli sforzi della DG HOME nell'elaborazione delle normative di diritto derivato all'inizio del 2024, per cui il personale dovrebbe essere operativo quanto prima. Le procedure di assunzione iniziano nel gennaio 2024. È applicato un fattore del 50 % per 2 ETP assunti nel 2024, 21 ETP nel 2025. Il resto del personale è ottenuto dalla riassegnazione da altri progetti.

3.2.4. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi (per la DG HOME)

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale 2021-2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032	Anno 2033	Anno 2034	Totale 2028-2034	TOTALE
--	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------------	--------

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale														
Risorse umane	0,314	0,471	0,471	0,471	1,727	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	0,471	3,297	5,024
Altre spese amministrative	0,187	0,273	0,273	0,273	1,006	0,273	0,273	0,273	0,187	0,187	0,187	0,187	1,567	2,573
Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	0,501	0,744	0,744	0,744	2,733	0,744	0,744	0,744	0,658	0,658	0,658	0,658	4,864	7,597

Esclusa la RUBRICA 7⁶² del quadro finanziario pluriennale														
Risorse umane														
Altre spese amministrative														
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale														

TOTALE	0,501	0,744	0,744	0,744	2,733	0,744	0,744	0,744	0,658	0,658	0,658	0,658	4,864	7,597
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

⁶² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.4.1. Fabbisogno previsto di risorse umane (per la DG HOME)

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031	Anno 2032
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)									
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	2	3	3	3	3	3	3	3	3
20 01 02 03 (delegazioni)									
01 01 01 01 (ricerca indiretta)									
01 01 01 11 (ricerca diretta)									
Altre linee di bilancio (specificare)									

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)									
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)									
XX 01 xx yy zz ⁶³	- in sede								
	- nelle delegazioni								
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)									
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)									
Altre linee di bilancio (specificare)									
TOTALE	2	3	3	3	3	3	3	3	3

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Tre funzionari per il follow-up. Il personale si occupa dei compiti della Commissione in relazione alla realizzazione del programma: verificare la conformità con la proposta legislativa, trattare le questioni di conformità, preparare le relazioni da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, valutare i progressi compiuti dagli Stati membri, mantenere aggiornato il diritto derivato, compresi eventuali sviluppi relativi alle norme. Poiché il programma costituisce un'attività aggiuntiva rispetto al carico di lavoro attuale, occorre personale supplementare (1 ETP).
Personale esterno	

⁶³ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

3.2.5. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Dal momento che gli stanziamenti necessari per lo sviluppo del router API (2024-2028) e i costi ricorrenti (a decorrere dal 2029) non sono stati previsti nell'ambito dello stanziamento del QFP 2021-2027 per eu-LISA, nemmeno per il personale supplementare della DG HOME, i finanziamenti richiesti rispettivamente per lo sviluppo e la manutenzione del router API (33,577 milioni di EUR nell'ambito del QFP 2021-2027) come pure per le attività di follow-up della Commissione (2,732 milioni di EUR) saranno resi disponibili tramite compensazione di bilancio rispetto al BMVI (11.02.01 – Strumento per la gestione delle frontiere e i visti) per gli importi corrispondenti:

stanziamenti SI=SP milioni di EUR: 2024: 0,157; 2025: 2,597; 2026: 7,958; 2027: 22,865

Nel periodo 2024-2027: 33,577

Lo sviluppo e i costi ricorrenti a livello nazionale dovrebbero essere finanziati nel quadro dello strumento che succede al BMVI per il successivo QFP.⁶⁴

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate, gli importi corrispondenti e gli strumenti proposti.

- comporta una revisione del QFP.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.6. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

⁶⁴ L'impatto di bilancio oltre il QFP attuale rappresenta una panoramica indicativa, fermo restando il futuro accordo sul QFP.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - (1) sulle risorse proprie
 - (2) su altre entrate
 - (3) indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁶⁵					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo		p.m.							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

11.1002 (eu-LISA), 11.0201 (BMVI)

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

Il bilancio comprenderà un contributo da parte dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen e alle misure relative alla digitalizzazione dei visti, conformemente ai rispettivi accordi in vigore. Le stime si basano su calcoli delle entrate per l'attuazione dell'*acquis* di Schengen provenienti dagli Stati (Islanda, Norvegia e Svizzera) che attualmente versano al bilancio generale dell'Unione europea (pagamenti utilizzati) un contributo annuo calcolato in proporzione al loro prodotto interno lordo rispetto al prodotto interno lordo di tutti gli Stati partecipanti per i relativi esercizi finanziari. Il calcolo si basa sui dati EUROSTAT, che possono variare notevolmente a seconda della situazione economica degli Stati partecipanti.

⁶⁵ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.